SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

02A04585

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 febbraio 2002, n. **93.**

Regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2001/2002.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire, secondo le scansioni dell'anno scolastico 2001/2002, le attività di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 216/01 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 3 dicembre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1095 del 15 gennaio 2002);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Prima prova scritta

1. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività.

2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;

b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;

c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;

d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua;

b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;

c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.

4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2 lettera *a)*, il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

Art. 2.

Seconda prova scritta

1. La seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi,per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta materia è individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la prima decade del mese di aprile.

Art. 3.

Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali

1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.

2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.

3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.

4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 febbraio 2002

Il Ministro: MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 301

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).

«Art. 3 *(Contenuto ed esito dell'esame)*. — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.».

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):

«Art. 4 *(Contenuto ed esito dell'esame)*. — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti».

«Art. 5 *(Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame).* — 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la Commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti».

— Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

02G0123

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2002.

Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» nel sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Considerata l'istanza presentata all'Istituto nazionale di statistica dall'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» per la partecipazione al Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 152 del 2000;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 adottato in data 5 settembre 2001 da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica concernente i criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale;

Vista la nota con la quale l'ISTAT ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dalla segreteria centrale del SISTAN in merito all'accoglimento della suddetta istanza dell'Istituto «Tagliacarne», considerato il rilievo che l'attività svolta da tale Istituto assume ai fini del completamento dell'informazione statistica;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Roma, 12 marzo 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 215

02A05926

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 maggio 2002.

Revoca della somma di € 4.629,66 di cui all'ordinanza n. 2096 del 20 febbraio 1991, recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Corleto Monforte in provincia di Salerno. (Ordinanza n. 3207).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2096 del 20 febbraio 1991, con la quale, all'art. 2, è stato disposto il finanziamento di lire 500 milioni (€ 258.228,45) a favore del comune di Corleto Monforte in provincia di Salerno;

Vista la nota n. 5506 del 2 novembre 2001, con la quale il comune di Corleto Monforte ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi da cui risulta una economia di bilancio di L. 8.964.270 (€ 4.629,66);

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di € 4.629,66 assegnata al comune di Corleto Monforte con ordinanza n. 2096 del 20 febbraio 1991.

2. La somma di cui al comma 1 sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A05972

ORDINANZA 8 maggio 2002.

Revoca della somma di € 14.653,86 di cui all'ordinanza n. 2190 del 23 dicembre 1991, recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Archi in provincia di Chieti. (Ordinanza n. 3208).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2190 del 23 dicembre 1991, con la quale, all'art. 1 è stato disposto il finanziamento di lire 1.800 milioni (€ 929.622,42) a favore del comune di Archi in provincia di Chieti;

Vista la nota n. 4434 del 17 ottobre 2001, con la quale il comune di Archi ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi da cui risulta una economia di bilancio di L. 28.373.834 (€ 14.653,86);

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di € 14.653,86 assegnata al comune di Archi con ordinanza n. 2190 del 23 dicembre 1991.

2. La somma di cui al comma 1 sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A05973

ORDINANZA 8 maggio 2002.

Revoca della somma di € 24.728,39 di cui all'ordinanza n. 2211 del 28 gennaio 1992, recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo. (Ordinanza n. 3209).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2211 del 28 gennaio 1992, con la quale, all'art. 1, è stato disposto il finanziamento di lire 2.000 milioni (€ 1.032.913,80) a favore del comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo;

Vista la nota n. 11805 del 2 dicembre 2001, con la quale il comune di Chiusi della Verna ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi da cui risulta una economia di bilancio di L. 47.880.840 (€ 24.728,39);

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di € 24.728,39 assegnata al comune di Chiusi della Verna con ordinanza n. 2211 del 28 gennaio 1992.

2. La somma di cui al comma 1 sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A05974

ORDINANZA 8 maggio 2002.

Revoca della somma di € 69.294,57 di cui all'ordinanza n. 2125 dell'11 aprile 1991 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3210).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2125 dell'11 aprile 1991, con la quale, in particolare all'allegato prospetto B, è stato

disposto il finanziamento di L. 150.000.000 (€ 77.468,53), a favore del comune di Rocca Imperiale in provincia di Cosenza;

Vista la nota n. 2844 del 14 giugno 2001, con la quale il comune di Rocca Imperiale ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi dalla quale risulta che l'impresa aggiudicataria, pur avendo unilateralmente abbandonato i lavori, ha chiesto il pagamento della somma di L. 15.827.000 (€ 8.173,96), relativa alla trivellazione di un pozzo;

Considerato che, l'amministrazione comunale, con atto di giunta n. 23 del 25 gennaio 1994, ha deliberato la rescissione del contratto;

Considerato che l'importo di L. 150.000.000 (€ 77.468,53) risulta erogato al comune di Rocca Imperiale per L. 30.000.000 (€ 15.493,71), di cui L. 15.827.000 (€ 8.173,96) necessari per il pagamento della somma inerente i lavori di trivellazione di un pozzo;

Considerato altresì, che l'importo di L. 120.000.000 (€ 61.974,83) risulta invece tuttora disponibile sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di € 69.294,57, pari alla differenza tra il finanziamento (€ 77.468,53) e la, somma occorrente per il pagamento dei lavori inerenti alla trivellazione di un pozzo (€ 8.173,96), assegnata al comune di Rocca Imperiale con ordinanza n. 2125 dell'11 aprile 1991.

2. La somma residua sull'importo di € 15.493,71 già erogato al comune di Rocca Imperiale, pari a € 7.319,75 è versata dallo stesso sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante versamento al conto corrente postale n. 31617004 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato, riportando nello apposito spazio per la causale la seguente dicitura «Somma da accreditare sul conto corrente n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per l'applicazione dell'art. 6-*bis* del decreto-legge n. 343/2001».

3. La somma complessiva di cui al comma 1 sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A05975

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria EQUAL, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 6/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento

nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000 che, con particolare riferimento ai programmi di iniziativa comunitaria EQUAL prevede che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30% rimanga a carico delle disponibilità delle regioni, province autonome e/o degli altri soggetti pubblici partecipanti ai programmi relativi al periodo 2001-2006;

Visti i regolamenti C.E.: numeri 1257-1260-1263/99 del Consiglio, numeri 1783-1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR - FSE - SFOP - FEOGA);

Visto il programma di iniziativa comunitaria EQUAL per la lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001)43 del 26 marzo 2001, di approvazione del predetto programma di iniziativa comunitaria EQUAL che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 394,400 Meuro ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 394,400 Meuro;

Visto l'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerata la necessità di assicurare la contestuale erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento nazionale pubblico, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che il complemento di programmazione, approvato dal Comitato di sorveglianza del P.I.C. EQUAL nella seduta del 5 luglio 2001, ha stabilito che della suindicata quota nazionale pubblica di 394,400 Meuro, 285,227 Meuro sono destinati alle regioni ed alle province autonome, mentre 109,173 Meuro sono destinati al Ministero del lavoro;

Considerato che sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 fanno carico il 70 per cento di 285,227 Meuro, pari a 199,659 Meuro, nonché 109,173 Meuro, per un totale di 308,832 Meuro; mentre i restanti 85,568 Meuro fanno carico ai bilanci dette regioni e delle province autonome;

Vista la tabella 17 allegata al ricordato complemento di programmazione, nella quale la quota a carico del predetto Fondo di rotazione di 308,832 Meuro è ripartita tra le singole regioni interessate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che l'anticipo del 7 per cento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è pari a 21,619 Meuro, secondo l'allegata tabella;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, è assegnata, in favore dei programmi dell'iniziativa comunitaria EQUAL, richiamata in premessa, la somma di 21,619 Meuro a titolo di acconto del 7 per cento della quota a carico del Fondo medesimo, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare l'importo complessivo di 21,619 Meuro, relativo alle due tranches dovute per gli anni 2001 e 2002, in un'unica soluzione secondo la ripartizione indicata nella succitata tabella.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 129

ALLEGATO

INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL

Anticipo del 7% - Fondo di rotazione legge n. 183/1987

AMMINISTRAZIONE	Importi in Euro		
	1^ Quota	2^ Quota	Totale
ABRUZZO	617.400,0	617.400,0	1.234.800,0
BASILICATA	148.300,0	148.300,0	296.600,0
CALABRIA	306.300,0	306.300,0	612.600,0
CAMPANIA	479.250,0	479.250,0	958.500,0
EMILIA ROMAGNA	656.500,0	656.500,0	1.313.000,0
FRIULI V.G.	190.400,0	190.400,0	380.800,0
LAZIO	465.700,0	465.700,0	931.400,0
LIGURIA	191.300,0	191.300,0	382.600,0
LOMBARDIA	782.900,0	782.900,0	1.565.800,0
MARCHE	149.500,0	149.500,0	299.000,0
MOLISE	20.900,0	20.900,0	41.800,0
P.A. BOLZANO	102.000,0	102.000,0	204.000,0
P.A. TRENTO	118.500,0	118.500,0	237.000,0
PIEMONTE	526.700,0	526.700,0	1.053.400,0
PUGLIA	423.700,0	423.700,0	847.400,0
SARDEGNA	271.000,0	271.000,0	542.000,0
SICILIA	573.500,0	573.500,0	1.147.000,0
TOSCANA	348.500,0	348.500,0	697.000,0
UMBRIA	119.400,0	119.400,0	238.800,0
VALLE D'AOSTA	48.800,0	48.800,0	97.600,0
VENETO	448.300,0	448.300,0	896.600,0
Totale Regioni	**6.988.850,0**	**6.988.850,0**	**13.977.700,0**
Ministero del Lavoro	3.821.100,0	3.821.100,0	7.642.200,0
TOTALE GENERALE	**10.809.950,0**	**10.809.950,0**	**21.619.900,0**

02A04941

DECRETO 9 aprile 2002.

Trasferimento del debito di € 11.759,94 (L. 22.770.413) dal Consorzio idraulico di 3ª cat. fiume Secchia sponda sinistra - Campogalliano al Consorzio idraulico di 3º cat. fiume Toce in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, art. 3, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, con la quale è stato soppresso, tra gli altri, il Consorzio idraulico di 3ª cat. fiume Secchia sponda sinistra - Campogalliano;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le situazioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 il quale, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, prevede il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tal scopo;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato Ente sono rappresentate dal seguente debito in contestazione: causa Mantovani per prestazioni professionali di € 11.759,94 (L. 22.770.413);

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto Consorzio idraulico, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 e trasferire il debito sopra specificato per complessivi € 11.759,94 (L. 22.770.413) dal Consorzio idraulico di 3ª cat. fiume Secchia sponda sinistra - Campogalliano al Consorzio idraulico di 3º cat. fiume Toce in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse per complessivi € 11.759,94 (L. 22.770.413) è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge n. 1404/1956 dal Consorzio idraulico di 3ª cat. fiume Secchia sponda sinistra - Campogalliano al Consorzio idraulico di 3ª cat. fiume Toce.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

02A05938

DECRETO 15 aprile 2002.

Trasferimento dei crediti di € 4.822,77 ed € 32.822,77 dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, in base al quale l'ufficio liquidazioni assume la denominazione di Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641, con il quale l'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) è stato soppresso;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti:

1) € 4.822,77 nei confronti del sig. D'Arma Emanuele per rate di mutuo ipotecario scadute;

2) € 32.917,07 nei confronti dei signori Rossetti Arcangelo e Rinaldini Renato per rate di finanziamento insolute;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessive € 37.739,84 dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti, di cui alle premesse (€ 4.822,77 nei confronti del sig. D'Arma Emanuele per rate di mutuo scadute; € 32.917,07 nei confronti dei signori Rosetti Arcangelo e Rinaldini Renato per rate di finanziamento insolute), per complessive € 37.739,84 sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

02A05937

DECRETO 19 aprile 2002.

Devoluzione a titolo gratuito alla provincia di Catanzaro del complesso aziendale «Condoleo», in Belcastro.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'Ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle

amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dall'amministrazione provinciale di Catanzaro, con deliberazione della giunta provinciale n. 30 del 28 gennaio 2002 relativa al complesso aziendale «Condoleo», sito in comune di Belcastro, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, già di proprietà dell'Ente nazionale cellulosa e carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Considerato che con la predetta deliberazione n. 30 del 28 gennaio 2002 la giunta provinciale di Catanzaro si è altresì formalmente impegnata ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per il trasferimento nei ruoli della provincia degli undici dipendenti della liquidazione E.N.C.C. in servizio presso il suddetto complesso aziendale;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Condoleo», comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, la provincia di Catanzaro è obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Considerato inoltre che nell'azienda «Condoleo» insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 16,74 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

Vista la sentenza n. 872/99 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presentata dalla S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Condoleo» sito in comune di Belcastro (già di proprietà dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate) come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito alla provincia di Catanzaro.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione nei ruoli della provincia dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale «Condoleo», è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Condoleo» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la provincia di Catanzaro.

5. L'amministrazione che subentrerà nella gestione delle attività di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle società controllate, previa valutazione della opportunità di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avrà il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attività di ricerca, salvo diverso accordo con la provincia di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

Tabella terreni intestati alla Azienda Condoleo
Proprietà ENCC

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
2117	Mesoraca	51	5	4.00
“	“	“	9	22.60
“	“	“	10	1.70
“	“	“	11	23.20
“	“	“	12	21.50
“	“	“	13	39.04.40
“	“	“	17	5.36.80
“	“	“	18	5.50.40
“	“	“	19	60
“	“	“	21	27.20
“	“	“	22	20.23.60
“	“	“	23	31.37.60
“	“	“	26	5.62.00
“	“	“	27	29.77.50
Totale				**137.93.10**

Proprietà SAF

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
2498	Mesoraca	51	4	26.40.00
“	“	“	6	87.90
“	“	“	7	14.00
“	“	“	8	2.97.90
“	“	“	15	13.76.20
“	“	“	16	21.38.00
“	“	“	24	6.17.70
“	“	“	25	4.37.90
“	“	“	28	60.84.40
Totale				**136.94.00**

Totale complessivo ENCC/SAF	**274.87.10**

ALLEGATO *B*

Azienda Condoleo

AUTOVETTURE	TARGA	
Fiat Ducato	RM 09620L	
Fiat Uno	RM 23800W	

TRATTORI	TARGA	TELAIO
Same Aurora	CZ 9840	12969
Fiat 680	PC 29104	30891
Fiat 160/90	CZ 17526	318457
Fiat 60 - 66	CZ 17527	534303
Fiat 680 DT	CZ 10943	035301

TRATTORI/RIMORCHI (TARGA UMA)	TARGA	TELAIO
Fiat 540	SR 3537	552180
Scalvenzi RA 40 S	CZ 435	0690
Scalvenzi RA 40 S	CZ 436	0691
Scalvenzi RA 40 S R	CZ 632	01962
Scalvenzi RA 40 S R	CZ 1157	5516
Scalvenzi RA 40 S R	CZ 782	0621
Scalvenzi RAM 50	CZ 235	598
FEDERCONSORZI	CZ 359	FURI USO
CARRO Botte Mutti	CZ 3984	10079

02A05936

DECRETO 23 aprile 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 39.911 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 marzo 2002 e 5 aprile 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 22 marzo 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2002; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A05931

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 aprile 2002.

Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura», che, nell'art. 14, comma 5, prevede il transito del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Vista la legge 1° luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella *A*, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

Art. 2.

Modalità di transito

1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.

3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.

4. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam*, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.

9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

Norme transitorie e finali

1. Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono fatte comunque salve le domande già presentate alla competente Direzione generale per le quali il termine di cui all'art. 2, comma 4, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il personale di cui al comma 1 nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

TABELLA *A*

Ruolo	Grado	Livelli retributivi del personale militare	Posizioni corrispondenti nei ruoli del personale civile
Ufficiale (1)	Tenente colonello	IX	C3
	Maggiore	IX	C3
	Capitano	VIII	C2
	Tenente	VIII	C2
	Sottotenente	VII *bis*	C1
Marescialli (2)	Luogotenente	VII *bis*	C1
	1° Maresciallo	VII *bis*	C1
	Maresciallo Capo	VII	B3
	Maresciallo Ordinario	VI *bis*	B3
	Maresciallo	VI	B3
Sergenti (2)	Sergente maggiore capo	VI *bis*	B3
	Sergente maggiore	VI	B3
	Sergente	VI	B3
Volontari (2)	Caporal maggiore capo scelto	V	B2
	Caporal maggiore capo	V	B2
	Caporal maggiore scelto	V	B2
	1° Caporal maggiore	V	B2

(1) e gradi equipollenti (compresi gli aspiranti ed i frequentatori dei corsi);
(2) e gradi equipollenti (compresi musicisti ed i frequentatori dei corsi).

02A05912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nexans Italia, unità di Battipaglia, Latina e Vimercate. (Decreto n. 30896).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 ottobre 2001 al 28 ottobre 2002, dalla ditta S.p.a. Nexans Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 ottobre 2001 al 28 ottobre 2002, della ditta S.p.a. Nexans Italia, con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Latina, Battipaglia (Salerno) e Vimercate (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05182

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Glaverbel Italy, unità di Roccasecca. (Decreto n. 30897).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 giugno 2001 all'11 giugno 2002, dalla ditta S.r.l. Glaverbel Italy;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 giugno 2001 all'11 giugno 2002, della ditta S.r.l. Glaverbel Italy, con sede in Cuneo, unità di Roccasecca (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05183

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Di.Co.Vi.Sa., unità di Assemini. (Decreto n. 30898).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 10 luglio 1993, n. 236:

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608:

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera C.I.P.E. del 18 ottobre 1994, con la quale sono stati stabiliti i criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione aziendale;

Visto il decreto n. 28335 del 30 maggio 2000, a firma del Sottosegretario di Stato delegato, con il quale non è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, di durata biennale a decorrere dal 2 novembre 1998, presentato dalla società cooperativa Di.Co. Vi.Sa. a r.l., con sede ed unità in Assemini (Cagliari) - località Grogastu, in quanto non risultavano posti in essere gli interventi di ristrutturazione previsti, atteso che l'azienda, da aprile 1999 a marzo 2000, aveva richiamato tutti i lavoratori per una commessa acquisita;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, proposto, con istanza incidentale di sospensione, dalla citata società cooperativa per l'annullamento del sopra indicato decreto n. 28335 del 2000;

Vista l'ordinanza n. 583 del 6 dicembre 2000, con la quale il T.A.R per la Sardegna ha accolto la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai fini di un riesame della decisione dell'Amministrazione in merito alla mancata approvazione del piano di ristrutturazione aziendale della società ricorrente;

Vista la nota in data 18 gennaio 2001, con la quale l'Amministrazione ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sopra citata ordinanza n. 583/2000;

Vista l'ordinanza n. 2604 del 4 maggio 2001, con la quale il Consiglio di Stato - sezione sesta, ha respinto il suddetto appello, non ritenendo le censure proposte idonee, ad una prima deliberazione, ad inficiare la pronuncia del giudice di primo grado, anche in ordine al riesame del provvedimento impugnato;

Vista la nota in data 24 settembre 2001 con la quale l'Amministrazione — ai fini del riesame del decreto oggetto dell'impugnativa, in ossequio alla decisione del Consiglio di Stato — ha chiesto al servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro di Cagliari di svolgere accertamenti in ordine alla conformità degli interventi ed investimenti realizzati dalla Di.Co.Vi.Sa. a quelli previsti nel programma biennale a suo tempo predisposto; alla loro effettiva conclusione nell'ottobre 2000; alla sussistenza del nesso di causalità tra operazioni di ristrutturazione e sospensioni dei lavoratori, in particolare durante il periodo di esecuzione della commessa straordinaria ed, infine, alla riammissione in azienda del personale in CIGS;

Vista la nota del 15 febbraio 2002 del servizio ispezione interessato, che, a seguito degli ulteriori e conclusivi accertamenti esperiti, ha riferito che la società ricorrente ha realizzato il programma di ristrutturazione aziendale, concludendolo nell'ottobre 2000 ed effettuando una spesa sostanzialmente in linea con gli investimenti previsti; ha relazionato in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la ristrutturazione e la collocazione in CIGS del personale ed ha confermato la ripresa dell'attività lavorativa, in data 1º novembre 2000, di tutto il personale interessato all'intervento di integrazione salariale, tuttora in forza all'azienda;

Ritenuto, pertanto, che le risultanze delle sopra esposte verifiche ispettive solo ora conosciute dall'Amministrazione, consentano di superare le motivazioni alla base del provvedimento di reiezione impugnato;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare il programma di cui all'art. 1 della legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 novembre 1998 al 31 ottobre 2000 della ditta società cooperativa Di.Co.Vi.Sa. a r.l., con sede in Assemini - località Grogastu (Cagliari), unità di Assemini - località Grogastu (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05184

DECRETO 5 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea, unità di Fiorano Modenese. (Decreto n. 30900).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30885, datato 5 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30885, datato 5 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Fiorano Modenese, frazione Spezzano (Modena), per un massimo di 135 unità lavorative, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2002 con decorrenza 3 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05185

DECRETO 5 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filber, unità di Ghiaie di Bonate di Sopra. (Decreto n. 30901).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Filber, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30886, datato 5 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30886, datato 5 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filber con sede in Ghiaie di Bonate di Sopra (Bergamo), unità di Ghiaie di Bonate di Sopra (Bergamo), per un massimo di 51 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 2002 con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05186

DECRETO 5 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Itelco-Clima, unità di Barlassina. (Decreto n. 30902).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Itelco-Clima, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30888, datato 5 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30888, datato 5 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Itelco-Clima con sede in Milano, unità di Barlassina (Milano), per un massimo di 130 unità lavorative, per il periodo dal 10 dicembre 2001 al 9 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 2002 con decorrenza 10 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05187

DECRETO 5 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Protelte, unità di Maddaloni. (Decreto n. 30903).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Protelte, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30893, datato 5 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30893, datato 5 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Protelte con sede in Maddaloni (Caserta), unità di Maddaloni (Caserta), per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 28 gennaio 2002 al 27 gennaio 2003.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 2002 con decorrenza 28 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05188

DECRETO 5 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maggiora, unità di Chivasso e Moncalieri. (Decreto n. 30904).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Maggiora, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30894, datato 5 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30894, datato 5 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maggiora con sede in Moncalieri (Torino), unità di Chivasso (Torino), per un massimo di 165 unità lavorative; Moncalieri (Torino), per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 2001 con decorrenza 5 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05189

DECRETO 5 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effedue, unità di Frattamaggiore. (Decreto n. 30905).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Effedue, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30895, datato 5 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30895, datato 5 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effedue con sede in Crispano (Napoli), unità di Frattamaggiore (Napoli), per un massimo di 70 unità lavorative, per il periodo dal 26 ottobre 2001 al 25 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 2001 con decorrenza 26 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05190

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Ghommidh Moncef di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ghommidh Moncef ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Ghommidh Moncef, nato a Smar (Tunisia) il giorno 20 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ghommidh Moncef è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05101

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Baatout Sami di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Baatout Sami ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Baatout Sami, nato a Maamoura (Tunisia) il giorno 26 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Baatout Sami è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05102

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Yatim Jamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Yatim Jamel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Yatim Jamel, nato a Maztouria (Tunisia) il giorno 19 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Yatim Jamel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05103

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mateiciuc Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mateiciuc Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Mateiciuc Mihaela, nata a Suceava (Romania) il giorno 22 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mateiciuc Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore indipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286 e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05104

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Negrutu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Negrutu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Negrutu Mihaela, nata a Iasi (Romania) il giorno 29 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Negrutu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della concoscenza delle lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286 e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05105

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sandu Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sandu Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Sandu Carmen, nata a Vaslui (Romania) il giorno 30 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sandu Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05106

DECRETO 2 maggio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Purochin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 20 dicembre 2001 della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.,

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

PUROCHIN:

1 flacone liofilizzato 100.000 U.I. + f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 025135043;

fl. liof. 1.000.000 U.I. + f. 4 ml solv. - A.I.C. n. 025135070.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A05932

DECRETO 2 maggio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fitolinea».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 19 dicembre 2001 della ditta Pharbenia S.r.l.,

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pharbenia S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

FITOLINEA:

40 capsule - A.I.C. n. 032110013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A05933

DECRETO 2 maggio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isimoxin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 20 dicembre 2001 della ditta Kedrion S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Kedrion S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

ISIMOXIN:

«250» 1 flac. polvere sospensione - A.I.C. n. 023062072.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A05934

ORDINANZA 4 aprile 2002.

Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerato che nell'estate del 1998 si sono verificati nella regione Toscana, nella zona denominata Padule di Fucecchio, alcune casi di encefalomielite di tipo West Nile negli equidi;

Considerate altresì le risultanze delle indagini svolte a seguito del predetto episodio da parte delle autorità sanitarie competenti;

Visto che la malattia può essere trasmessa, attraverso gli insetti appartenenti al genere Culex, dagli uccelli migratori o stanziali agli equidi e all'uomo;

Sussistendo nel territorio nazionale aree con caratteristiche ecologiche che permettono la realizzazione della propagazione del virus West Nile con le predette modalità;

Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi che permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus nelle aree ritenute a rischio;

Tenuto conto altresì delle indicazioni fornite dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e dal Centro di referenza nazionale per le malattie degli equidi, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza per la West Nile Disease, di seguito denominato Piano, secondo i criteri e le modalità delineati nell'allegato *I* che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

1. Le regioni, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti nell'allegato *I*, verificandone l'applicazione.

2. Ulteriori dettagli sulle procedure di intervento nell'ambito del Piano nonché i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla direzione generale della sanità pubblica veterinaria, dell'alimentazione e della nutrizione del Ministero della salute, con successivo atto dirigenziale.

3. Le regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al Ministero della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e le risultanze del Piano.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali non sono state individuate nell'allegato *I* le aree di intervento, valutano l'opportunità di predisporre piani di intervento in determinate aree del proprio territorio conformemente al predetto allegato.

Art. 3.

1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi non registrati ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati tramite il documento di identificazione di cui alla decisione 2000\68\CE del 22 dicembre 1999 della Commissione dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'applicazione del Piano al documento di cui al comma 1 è aggiunto il capitolo VII della decisione 93\623\CEE del 20 ottobre 1993 della Commissione dell'Unione europea, nel quale il veterinario ufficiale provvede a riportare gli esami sierologici effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti.

3. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano sono inviati agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che provvede ad eseguire gli esami di laboratorio.

4. Il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche comunica tempestivamente alla azienda sanitaria locale competente, alla regione nonché al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da esso effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del Piano.

Art. 4.

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano le regioni predispongono gli aspetti di collaborazione tra i servizi veterinari e i servizi di prevenzione e igiene pubblica per gli opportuni flussi informativi riguardanti le risultanze dell'attuazione del Piano.

Art. 5.

1. Il Ministero della salute può verificare, di concerto con le regioni, lo stato di avanzamento del Piano nonché la corretta applicazione.

Art. 6.

1. Con decreto dirigenziale della direzione generale della sanità pubblica veterinaria dell'alimentazione e della nutrizione del Ministero della salute, l'allegato alla presente ordinanza può essere modificato o sostituito sulla base delle valutazioni della situazione epidemiologica riscontrata.

Art. 7.

1. Con successive linee di indirizzo della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del piano sorveglianza della West Nile Disease nella popolazione umana.

2. La presente ordinanza ha validità sino al 31 dicembre 2003.

Roma, 4 aprile 2002

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO *I*

La West Nile Disease (WND) è una malattia esotica ad eziologia virale, trasmessa da artropodi vettori, manifestatasi per la prima volta in Italia nell'estate del 1998 nel territorio della zona umida denominata Padule di Fucecchio in Toscana.

I recenti episodi verificatisi, oltre che in Italia, anche in Francia e negli Stati Uniti, rendono necessario intervenire nei confronti di questa malattia per meglio conoscere la situazione epidemiologica sul territorio nazionale.

Per realizzare dei piani di intervento è importante verificare l'esistenza di fattori climatici e ambientali che possono condizionare la presenza dell'infezione. È quindi necessario conoscere:

l'ecosistema nel quale si deve intervenire;

la eventuale presenza, densità e dinamica delle popolazioni degli insetti vettori e degli ospiti recettivi;

la presenza dell'agente eziologico nei vettori invertebrati e nelle popolazioni dei vertebrati recettivi.

A. Obiettivi del piano.

I. Individuare e monitorare alcune delle aree del territorio nazionale che per le loro caratteristiche ecologiche possono essere considerate idonee per la presenza e la propagazione dell'agente eziologico.

II. Sperimentare un sistema di allerta rapido per rilevare precocemente la presenza del virus nelle aree a rischio, al fine di fornire le indicazioni di intervento. Il sistema di allerta rapido è basato sulla sorveglianza entomologica, sulla istituzione di una rete di animali sentinella e sul rafforzamento delle misure di sorveglianza sulle cause di mortalità negli uccelli selvatici.

III. Controllare l'efficacia dell'intero sistema attraverso il controllo sierologico della popolazione equina presente nelle aree a rischio individuate.

B. Attività previste dal piano.

I. Definizione e monitoraggio delle aree di intervento.

II. Attivazione del sistema di allerta rapida, basato su:

1. sorveglianza sulle cause di mortalità negli uccelli selvatici;

2. istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica;

3. istituzione ed utilizzo di una rete di polli sentinella.

III. Valutazione dell'efficacia dell'intero sistema mediante monitoraggio dei cavalli, o su altre specie in assenza degli stessi.

C. Obiettivo I - definizione e monitoraggio delle aree di intervento sul territorio nazionale.

I. Sul territorio nazionale sono state individuate alcune delle aree che, in base alle caratteristiche ecologiche, sono ritenute particolarmente idonee per la presenza della WND. In tali aree deve essere verificata la presenza/assenza dell'infezione.

II. Per la scelta delle aree dove effettuare le attività previste dal Piano sono state considerate le caratteristiche ecologiche del territorio e in particolare si è tenuto conto di quelle zone che soddisfano criteri di valutazione standardizzati da progetti di conservazione della Comunità europea. Si sono identificate le zone umide in base:

1) all'importanza specifica dell'area derivata dal fatto che accolga, anche se stagionalmente, più dell'1% dell'intera popolazione

europea di una data specie o che sostenga più di 20000 individui di uccelli acquatici, risultato che si ottiene dalla stima delle presenze nell'area considerata durante i censimenti invernali;

2) per le regioni dove non è stato possibile applicare le metodologie di cui al punto 1, si è operata una scelta delle zone idonee da monitorare considerando i criteri suggeriti dal progetto IBA (Important Birds Areas) basati sulla conservazione delle biodiversità e sulla protezione di specie ed habitat;

3) i dati ottenuti, sono stati integrati e comparati con l'elenco delle zone umide italiane suddivise per «Unità di rilevamento» dell'avifauna acquatica, adottato durante i censimenti invernali, per identificare in maniera univoca i siti suggeriti.

III. Elenco delle aree di studio (zone umide) suddivise per regione (le coordinate sono in gradi sessagesimali).

1. Ogni area di studio è definita dall'insieme delle celle, di cui al Piano di sorveglianza della Blue Tongue, ricomprese in un raggio di 20 km a partire dai punti stabiliti dalle coordinate geografiche sotto indicate (figura 1).

Abruzzo: foce del fiume Vomano (Teramo) 42º 39' N - 14º 02' E.

Basilicata: lago di San Giuliano (Matera) 40º 38' N - 16º 30' E.

Calabria: foce del fiume Neto (Crotone) 39º 12' N - 17º 08' E.

Campania: Serre Persano (Salerno) 40º 33' N - 15º 08' E.

Emilia-Romagna: valli di Comacchio (Ferrara) 44º 37' N - 12º 08' E.

Friuli-Venezia Giulia: laguna di Grado e Marano (Gorizia) 45º 44' N - 13º 14' E.

Lazio: lago di Sabaudia (Latina) 41º 15' N - 13º 02' E.

Marche: Sentina (Ancona) 43º 28' N - 13º 38' E.

Molise: foce del Biferno (Campobasso) 41º 58' N - 15º 02' E.

Puglia: Manfredonia (Foggia) 41º 23' N - 16º 02' E.

Sardegna: stagno di Cabras (Oristano) 39º 56' N - 08º 28' E.

Sicilia: stagni costieri di Vendicari (Siracusa) 36º 47' N - 15º 05'.

Toscana: Padule di Fucecchio (Pistoia) 43º 49' N - 10º 47' E.

Umbria: Lago Trasimeno (Perugia) 43º 11' N - 12º 08' E

Veneto: Valle Averto - Laguna Sud di Venezia (Venezia) 45º 21' N - 12º 12' E.

D. Obiettivo 2 - sistema di allerta rapido.

I. Sorveglianza sulle cause di mortalità degli uccelli selvatici.

1. La sorveglianza effettuata sugli uccelli rinvenuti morti, e soprattutto sui corvidi, costituisce uno dei sistemi più sensibili e precoci per mettere in evidenza la presenza del virus della WND. Pertanto, tramite una rete di collaborazione che coinvolga, oltre ai servizi veterinari, gli agenti di polizia Provinciale, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici e le autorità locali, gli esemplari di uccelli che nel periodo a rischio (primavera - estate - autunno) vengono rinvenuti morti nelle aree di studio devono essere inviati agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio che provvedono ad effettuare i dovuti controlli e ad inoltrare i campioni sospetti al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) per la diagnosi di WND.

Specie su cui incentrare principalmente l'attività di sorveglianza:

Ordine (*Passeriformes, Corvidae*);

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

Gazza (*Pica pica*);

Taccola (*Corvus monedula*);

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*).

II. Istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica.

1. Nelle aree di studio devono essere effettuati monitoraggi entomologici al fine di evidenziare i siti di riproduzione e la densità degli insetti vettori, nonché per determinarne la dinamica di popolazione nel corso dell'anno.

III. Istituzione ed utilizzo di una rete di polli sentinella.

1. Per il raggiungimento dell'obiettivo, si prevede l'utilizzo di gruppi di polli (*Gallus gallus*) quali animali sentinella. A tal fine in ciascuna cella compresa nelle aree di studio è individuata una stazione di rilevamento in cui devono essere posti i polli sentinella. In ogni stazione sono posti venti soggetti, singolarmente identificati mediante anello alla zampa e suddivisi in due sottogruppi di dieci ciascuno. Ciascun sottogruppo di dieci soggetti è in grado di rilevare con il 95% di probabilità, la presenza di iniezione se questa colpisce almeno il 25% dei soggetti. Ciascun soggetto deve essere, facilmente identificabile come appartenente ad uno dei due sottogruppi. I polli sono sottoposti a prelievi di sangue, con scadenza quindicinale, per effettuare le indagini sierologiche e virologiche. Ad ogni data di scadenza per il prelievo, sono salassati alternativamente i soggetti dei due sottogruppi.

2. Qualora si riscontri una positività nei polli sentinella si procede all'individuazione dell'estensione del fenomeno sul territorio nazionale mediante l'esame per WND dei sieri di animali sentinella prelevati durante l'attuazione del Piano di sorveglianza nazionale della Blue Tongue.

3. Nelle aree in cui è stata evidenziata con le modalità suddette la circolazione virale si provvede affinchè:

sia effettuato un censimento dei punti di raccolta di acqua esterni, che possono favorire la riproduzione degli insetti e, ove possibile, il loro prosciugamento;

tutti gli equidi presenti nella zona siano ricoverati nelle ore notturne, ove possibile, in locali di stabulazione o altri luoghi protetti dal vettore;

siano effettuate disinfestazione periodiche dei locali di stabulazione secondo le indicazioni fornite dall'autorità competente.

E. Obiettivo 3 - valutazione dell'efficacia del sistema di sorveglianza.

I. Il sistema di cui all'obiettivo 2 è finalizzato a rilevare l'attività virale in fase precoce. Attraverso il controllo sierologico dei cavalli si intende sottoporre a verifica retrospettiva la sensibilità del sistema di sorveglianza precoce che è stato realizzato. Un numero di cavalli, tra quelli che non verranno movimentati nel periodo estivo dalle aree di studio, calcolato secondo quanto riportato in tabella 1, deve essere controllato sierologicamente per WND mediante un prelievo di sangue nel periodo primaverile e un altro nel periodo autunnale. In caso di rilievo di positività sierologica al prelievo primaverile devono essere effettuate le indagini necessarie per verificare il significato epidemiologico di tale positività. In caso di rilievo di positività sierologica al controllo autunnale, devono essere effettuate tutte le indagini necessarie a verificare le cause:

della positività riscontrata;

dell'eventuale fallimento del sistema di sorveglianza precoce.

FIGURA 1. Aree di studio per WND

TABELLA 1

Popolazione	Campione
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-30	18
31-35	19
36-41	20
42-48	21
49-58	22
59-72	23
73-93	24
94-128	25
129-199	26
200-418	27
419 e oltre	28

02A05935

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2002.

Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, con il quale è stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto l'art. 12, commi 2 e 3 del decreto presidenziale sopra richiamato, nonché il comma 4 il quale prevede che per la produzione di sfarinati e di paste alimentari destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del regolamento, è necessario il rilascio di una autorizzazione con modalità da fissare con apposito decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1969 del Ministro per l'agricoltura e le foreste emanato di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro della sanità recante modalità per il rilascio dell'autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi da quelli previsti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, successivamente modificato con decreto ministeriale 5 novembre 1971, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970 e n. 145 del 7 giugno 1972;

Considerata la necessità di approvare una modulistica uniforme finalizzata a semplificare il compito delle imprese per quanto attiene le informazioni da indicare nella richiesta di autorizzazione e di assicurare all'Amministrazione il trattamento di dati omogenei codificati con modalità prevalentemente informatizzate;

Ritenuta l'opportunità, ai fini di una più efficace gestione del sistema, di prevedere specifici modelli mirati a monitorare i quantitativi di pasta alimentare esportati e a dare continuità alla serie statistica sul commercio estero attualmente disponibile nell'ambito del sistema informativo del Ministero, nonché a consentire ai soggetti interessati, attraverso un pratico sistema a scalare, di conoscere l'esatta situazione delle operazioni doganali relative all'autorizzazione;

Ritenuto necessario che nei documenti doganali vengano riportate informazioni atte a evidenziare che si tratta di merce avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle nome del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

Tenuto conto che per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari destinati all' esportazione aventi requisiti diversi da quelli prescritti, è necessario svolgere regolari e tempestivi accertamenti da parte degli organi di controllo circa la lavorazione delle materie prime, le sostanze impiegate e il loro magazzinaggio;

Tenuto conto che le singole materie prime di base con requisiti difformi da quelli prescritti, nonché le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001 sono indicate in appositi registri di carico e scarico;

Considerata l'opportunità di venire incontro alle mutate e specifiche esigenze degli operatori del settore della pasta alimentare secca in materia di magazzinaggio dei prodotti finiti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, con il quale è stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari è rilasciata, di volta in volta, dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono produrre sfarinati e paste alimentari secche ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, devono inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio rilascio autorizzazioni, con sede in via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, domanda in carta libera compilando lo schema di cui all'Allegato 1 (Mod. PT/1) riproducibile anche in fotocopia; in alternativa, la domanda può essere presentata alla predetta Direzione generale.

2. Le disposizioni in merito alle modalità di compilazione del modello di domanda, sulla data di inizio di lavorazione e durata della medesima, sulla eventuale richiesta di proroga, nonché sul numero delle confezioni da allegare all'istanza sono contenute nelle «Istruzioni per la compilazione» riportate nell'Allegato 1 (Mod. PT/1) di cui al comma 1.

Art. 3.

1. All'atto dell'operazione doganale di esportazione, l'impresa interessata, di volta in volta, esibisce alla dogana competente l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1. L'impresa provvede ad annotare sul documento doganale previsto dall'art. 205 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che reca disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario - regolamento (CEE) n. 2913/92 - (Documento amministrativo unico - D.A.U.) gli estremi dell'autorizzazione con il corrispondente quantitativo a scarico della quantità autorizzata;

nel caso in cui il predetto documento sia cumulativo di più autorizzazioni vanno indicati i singoli quantitativi da attribuire a ciascuna di esse. Nel predetto documento doganale va specificato, nell'apposita casella, che si tratta di «pasta alimentare avente requisiti diversi da quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001».

2. I competenti uffici doganali, a comprova delle esportazioni effettuate, appongono il visto e il timbro ufficiale su un foglio di scarico conforme all'Allegato 2 (Mod. PT/2).

3. Al completo utilizzo del quantitativo autorizzato ed entro trenta giorni dall'ultima operazione doganale di esportazione, l'impresa intestataria invia al Ministero delle politiche agricole e forestali la fotocopia dell'Allegato 2 (Mod. PT/2), nonché l'originale dell'Allegato 3 (Mod. PT/3) relativo ai quantitativi esportati ripartiti per Paese di destinazione. La predetta modulistica può essere inviata anche durante il corso di validità dell'autorizzazione con riferimento ad utilizzi parziali.

Art. 4.

1. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinati all'esportazione, aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno, è effettuata in modo da renderne possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di controllo, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti aventi caratteristiche conformi a quelle stabilite dal regolamento n. 187/2001.

2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo interno, nonché i prodotti destinati all'esportazione aventi i requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno, sono immagazzinate in appositi locali sulla porta dei quali è affisso un cartello recante, a caratteri ben visibili, la scritta: «Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale». In presenza di magazzini automatizzati, limitatamente ai prodotti finiti, è sufficiente poterli individuare tramite il sistema informatico del magazzino stesso.

Art. 5.

1. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, e le sostanze che si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari con caratteristiche difformi destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, sono annotate in un apposito registro di carico e scarico che deve contenere le seguenti indicazioni minime:

1.1. Per gli sfarinati:

a) nella parte «carico»:

1. la data di introduzione nel molino, la qualità, la quantità e la specifica denominazione merceologica delle materie prime e/o sfarinato, se ha caratteristiche difformi da quelle previste dal decreto n. 187/2001 e delle sostanze che si intendono additivare o miscelare allo stesso, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento dei prodotti;

2. la denominazione e la quantità dello sfarinato prodotto con l'indicazione delle caratteristiche difformi da quelle prescritte dal decreto n. 187/2001, nel caso in cui non sia stato additivato o miscelato; con l'indicazione percentuale quantitativa delle sostanze aggiunte, qualora sia stato additivato o miscelato;

b) nella parte «scarico»:

1. la quantità delle sostanze additivate o miscelate nel prodotto finito;

2. la data dell'esportazione, il quantitativo e il tipo dello sfarinato esportato, il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.

1.2. Per le paste alimentari:

a) nella parte «carico»:

1. la data di introduzione nel pastificio, la quantità, il tipo dello sfarinato, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e degli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento;

2. la data di introduzione nel pastificio, la qualità, la quantità e la specifica denominazione merceologica delle sostanze che si intendono impiegare nell'impasto, nonché il nome e l'indirizzo dei fornitori e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento;

b) nella parte «scarico»:

1. la data di fabbricazione e la quantità del prodotto finito, con l'indicazione della composizione qualitativa e quantitativa percentuale;

2. la data dell'esportazione, il quantitativo e il tipo di pasta esportata, il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.

2. Le annotazioni relative al carico sono effettuate all'atto della introduzione negli appositi depositi previsti al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto delle materie prime e delle sostanze da additivare o da miscelare; quelle relative allo scarico, all'atto dell'uscita dai predetti depositi e della esportazione delle materie e sostanze stesse e dei prodotti finiti.

3. I registri di carico e scarico di cui al presente articolo, ordinati in pagine progressivamente numerate, sono vidimati dall'ufficio regionale dell'agricoltura competente per territorio e tenuti dall'impresa interessata per essere esibiti ad ogni richiesta delle autorità preposte al controllo.

Art. 6.

1. Per le autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 9 agosto 1969 e 5 novembre 1971.

2. Sono abrogati i decreti ministeriali 9 agosto 1969 e 5 novembre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2002

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

ALLEGATO 1

Mod. PT/1

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari
Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma Tel. 06 4880040; Fax: 06 4880012
(Richiesta autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 187/2001 - articolo 12, comma 4)

☐ PRODUZIONE DIRETTA ☐ PRODUZIONE CONTO TERZI

☐ Pasta alimentare ☐ Sfarinato

QUADRO 1 - RICHIEDENTE

Partita IVA/Codice fiscale

Cognome e nome o Ragione Sociale

Sede legale
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Fax
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

QUADRO 2 - MAGAZZINO

Ubicazione
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

QUADRO 3 - STABILIMENTO

Partita IVA/Codice fiscale

Ragione Sociale

Sede legale
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Fax
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

Ubicazione (da indicare solo se diversa dalla sede legale)
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

QUADRO 4 - MOLINO (da compilare solo in caso di utilizzo di sfarinati non conformi)

Partita IVA/Codice fiscale

Ragione Sociale

Sede legale
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

Ubicazione (da indicare solo se diversa dalla sede legale)
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P

QUADRO 5 - LAVORAZIONE

Data inizio ______ Data fine ______

QUADRO 6 - PRODUZIONE (chilogrammi)

Quantità da produrre

Chilogrammi

QUADRO 7 - CONFEZIONAMENTO

Tipo di confezione		Numero di esemplari allegati
C1	Cartoni alla rinfusa	
C2	Sacchetti	
C3	Pacchetti	

Si dichiara che le confezioni allegate sono conformi alle norme del Paese destinatario

QUADRO 8 - TIPOLOGIA DI PASTA O DI SFARINATO DA PRODURRE

Sez. I — PASTE ALIMENTARI

P10	Pasta arricchita	P40	Pasta con meno di 4 uova per Kg.
P11	Pasta di farina di grano tenero	P50	Pasta con 4 o più uova per Kg.
P20	Pasta miscelata	P00	Pasta ripiena
P30	Pasta integrale	Altro	specificare
P101	Pasta tricolore		

Sez.II — SFARINATI

S10	Sfarinato di grano duro
S20	Sfarinato di grano tenero
S30	Sfarinato integrale
Altro	specificare

QUADRO 9 - MATERIE PRIME (CHILOGRAMMI)

		Chilogrammi			Chilogrammi
M10	Semola		M120	Miscela vitaminica	
M70	Semolato		M130	Spinaci	
M30	Farina di grano duro		M140	Pomodori	
M80	Farina di grano duro per panific.		Altro	specificare	
M20	Semola integrale di grano duro		Altro		
			Ripieno:		
M40	Farina di grano tenero tipo 00		M150	Carne	
M60	Farina di grano tenero 00 (granito)		M160	Formaggio	
M50	Farina di grano tenero tipo 0		M170	Pane grattugiato	
M61	Farina integrale di grano tenero		M180	Olii	
M90	Crusca/cruschello		M191	Aromi	
M100	Proteine di soia		M192	Sale e spezie	
M221	Farina di soia degrassata		Altro	specificare	
M110	Uova		Altro	specificare	

QUADRO 10 - MISCELA VITAMINICA (composizione % di un Kg di miscela)

V10	B1 (Tiamina)	___ , ___
V20	B2 (Riboflavina)	___ , ___
V40	PP (Niacina)	___ , ___
V50	Sali di ferro	___ , ___
V70	Acido folico	___ , ___
Altro	specificare	___ , ___

QUADRO 11 - CARATTERISTICHE (su cento parti di sostanza secca)

		da	a
C20	Ceneri	___ , ___	___ , ___
C30	Umidità massima	___ , ___	___ , ___
C40	Fibra grezza	___ , ___	___ , ___
C50	Fibra alimentare	___ , ___	___ , ___
C60	Proteine	___ , ___	___ , ___
Altro	specificare	___ , ___	___ , ___

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO 1 - RICHIEDENTE
Indicare la ragione sociale e la sede legale (se persona giuridica); il nome, il cognome e il domicilio (se persona fisica). Riportare la partita IVA o il codice fiscale del richiedente l'autorizzazione.

QUADRO 2 - MAGAZZINO
Indicare l'ubicazione del magazzino dove si intende depositare la merce prodotta.

QUADRO 3 - STABILIMENTO
Compilare nel caso in cui la produzione richiesta venga effettuata da altri soggetti (**Produzione conto terzi**). Indicare la ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale, nonché l'indirizzo dello stabilimento di lavorazione.

In caso di "**Produzione diretta**", compilare soltanto se l'ubicazione dello stabilimento risulti diversa dalla sede legale indicata al QUADRO 1.

QUADRO 4 - MOLINO
Compilare soltanto nel caso in cui per la produzione richiesta venga utilizzato uno sfarinato difforme dalle norme del regolamento.
Indicare la ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale, nonché l'indirizzo del molino in cui sarà prodotto lo sfarinato.

QUADRO 5 - LAVORAZIONE
Indicare la data di inizio e di fine lavorazione (massimo un anno). La lavorazione non può iniziare prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di spedizione a mezzo di raccomandata A.R. o dalla data di presentazione della richiesta.

QUADRO 6 - PRODUZIONE
Indicare, in chilogrammi, la quantità complessiva da produrre. La produzione deve effettuarsi durante il periodo di validità dell'autorizzazione salvo richiesta di proroga (massimo per un altro anno) da inoltrare prima della data di scadenza del titolo (le operazioni di esportazione del prodotto autorizzato possono essere effettuate anche in data successiva alla scadenza del provvedimento).

QUADRO 7 - CONFEZIONAMENTO
Barrare il tipo di confezionamento che si intende utilizzare e indicare il numero corrispondente degli esemplari allegati. Le confezioni, per ogni marchio, devono essere allegate in due esemplari originali uguali. In caso di marchio con fomati diversi sarà sufficiente allegare soltanto due esemplari relativi a un unico formato. Esempio: in caso di tre formati a pasta lunga e di due formati a pasta corta, relativi a uno stesso marchio, sarà sufficiente allegare solo quattro esemplari (due confezioni con formato a pasta lunga e due con formato a pasta corta).

QUADRO 8 - TIPOLOGIA DI PASTA O DI SFARINATI DA PRODURRE
Sez. I - Paste Alimentari
Barrare il tipo di pasta alimentare da produrre. Nel caso in cui il prodotto non sia compreso tra quelli riportati, specificare in corrispondenza della voce "altro".
Sez. II - Sfarinati
Barrare il tipo di sfarinato da produrre. Nel caso in cui il prodotto richiesto non sia compreso tra quelli riportati, specificare in corrispondenza della voce "altro".

QUADRO 9 - MATERIE PRIME
Barrare la casella corrispondente alle materie prime che si intendono utilizzare e indicare le rispettive quantità espresse in chilogrammi. Materie prime e ingredienti che non risultino riportati vanno specificati in corrispondenza della voce "altro".

QUADRO 10 - MISCELA VITAMINICA
Barrare la casella corrispondente ai componenti della miscela vitaminica da utilizzare indicando la composizione percentuale per ogni chilogrammo di miscela. Eventuali ingredienti che non risultino riportati vanno specificati in corrispondenza della voce "altro".

QUADRO 11 - CARATTERISTICHE
Compilare soltanto nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi la produzione di sfarinati e nel caso in cui la stessa è finalizzata a produrre paste alimentari con caratteristiche diverse dai limiti stabiliti dal regolamento.
Barrare in corrispondenza delle caratteristiche del prodotto e indicare le percentuali di presenza nello stesso. Eventuali caratteristiche che non risultino riportate vanno specificate in corrispondenza della voce "altro".

QUADRO 12 - PAESI DESTINATARI
Indicare per ognuno dei paesi destinatari del prodotto da autorizzare il rispettivo codice e la corrispondente descrizione (cfr. Tabella A). Elencare i Paesi in ordine progressivo di codice e non in ordine alfabetico.

QUADRO 13 - ANNOTAZIONI
Riportare eventuali osservazioni.

Tabella A - Codifica dei Paesi

Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese
660	AFGHANISTAN	318	CONGO	700	INDONESIA	240	NIGER	706	SINGAPORE
70	ALBANIA	724	COREA DEL NORD	616	IRAN	288	NIGERIA	608	SIRIA
208	ALGERIA	728	COREA DEL SUD	612	IRAQ	809	NUOVA CALEDONIA E DIP.	63	SLOVACCHIA
43	ANDORRA	272	COSTA D'AVORIO	624	ISRAELE	804	NUOVA ZELANDA	91	SLOVENIA
330	ANGOLA	436	COSTARICA	48	JUGOSLAVIA	808	OCEA AM.,MICRON.,MARSH.	342	SOMALIA
446	ANGUILLA	92	CROAZIA	79	KAZAKISTAN	810	OCEANIA AMERICANA	669	SRI LANKA
459	ANTIGUA E BARBUDA	448	CUBA	346	KENIA	802	OCEANIA AUSTRALIANA	400	STATI UNITI D'AMERICA
478	ANTILLE OLANDESI	460	DOMINICA, ISOLA	83	KIRGHIZISTAN	814	OCEANIA NEOZELANDESE	224	SUDAN
632	ARABIA SAUDITA	500	ECUADOR	812	KIRIBATI	649	OMAN	492	SURINAME
528	ARGENTINA	220	EGITTO	636	KUWAIT	662	PAKISTAN	27	SVALBARD, ARCIPELAGO
77	ARMENIA	428	EL SALVADOR	684	LAOS	825	PALAU, REPUBBLICA	39	SVIZZERA
474	ARUBA	647	EMIRATI ARABI UNITI	395	LESOTHO	442	PANAMA	393	SWAZILAND
800	AUSTRALIA	336	ERITREA	54	LETTONIA	801	PAPUASIA-NUOVA GUINEA	82	TAGIKISTAN
78	AZERBAIGIAN	53	ESTONIA	604	LIBANO	520	PARAGUAY	736	TAIWAN
453	BAHAMAS	334	ETIOPIA	268	LIBERIA	504	PERU'	352	TANZANIA
640	BAHREIN	41	FAEROER, ISOLE	216	LIBIA	813	PITCAIRN, ISOLE	357	TERR. BRIT. OC. INDIANO
666	BANGLADESH	529	FALKLAND, ISOLE	55	LITUANIA	822	POLINESIA FRANCESE	680	THAILANDIA
469	BARBADOS, ISOLE	823	FED. STATI MICRONESIA	743	MACAO	60	POLONIA	280	TOGO
421	BELIZE	815	FIGI, ISOLE	96	MACEDONIA	644	QATAR	817	TONGA
284	BENIN	708	FILIPPINE	370	MADAGASCAR	890	REGIONI POLARI	472	TRINIDAD E TOBAGO
413	BERMUDE, ISOLE	314	GABON	386	MALAWI	306	REP. CENTROAFRICANA	212	TUNISIA
675	BHUTAN	252	GAMBIA	701	MALAYSIA	388	REP. SUDAFRICANA	52	TURCHIA
73	BIELORUSSIA	625	GAZA E GERICO	667	MALDIVE, ISOLE	322	REP.DEM.CONGO (EX ZAIRE)	80	TURKMENISTAN
516	BOLIVIA	76	GEORGIA	232	MALI	247	REPUBBLICA CAPO VERDE	454	TURKS E CAICOS, ISOLE
93	BOSNIA-ERZEGOVINA	276	GHANA	46	MALTA	61	REPUBBLICA CECA	807	TUVALU
391	BOTSWANA	464	GIAMAICA	820	MARIANNE SETT., ISOLE	47	REPUBBLICA DI SAN MARINO	72	UCRAINA
508	BRASILE	732	GIAPPONE	204	MAROCCO	456	REPUBBLICA DOMINICANA	350	UGANDA
703	BRUNEI	44	GIBILTERRA	824	MARSHALL, ISOLE	372	RIUNIONE	64	UNGHERIA
68	BULGARIA	338	GIBUTI	462	MARTINICA	66	ROMANIA	524	URUGUAY
236	BURKINA FASO	628	GIORDANIA	228	MAURITANIA	324	RUANDA	81	UZBEKISTAN
328	BURUNDI	473	GRENADA	373	MAURIZIO	75	RUSSIA	816	VANUATU
696	CAMBOGIA (EX CAMPUCEA)	406	GROENLANDIA	377	MAYOTTE	449	S. CRISTOFORO E NEVIS	484	VENEZUELA
302	CAMERUN	458	GUADALUPA	23	MELILLA	408	S.PIERRE E MIQUELON	457	VERGINI AMER., ISOLE
404	CANADA	416	GUATEMALA	412	MESSICO	806	SALOMONE, ISOLE	468	VERGINI BRIT., ISOLE
463	CAYMAN, ISOLE	260	GUINEA	74	MOLDAVIA	819	SAMOA OCCIDEN., ISOLE	690	VIETNAM
21	CEUTA	257	GUINEA-BISSAU	716	MONGOLIA	467	SAN VINCENZO, ISOLA	811	WALLIS E FUTUNA, ISOLE
244	CIAD	310	GUINEA EQUATORIALE	470	MONTSERRAT	465	SANTA LUCIA, ISOLA	653	YEMEN
512	CILE	488	GUYANA	366	MOZAMBICO	329	SANT'ELENA E DIPEN., ISOLA	378	ZAMBIA
720	CINA, REPUBBLICA	496	GUYANA FRANCESE	676	MYANMAR (EX BIRMANIA)	311	SAO TOME' E PRINCIPE	382	ZIMBABWE
600	CIPRO	452	HAITI	389	NAMIBIA	248	SENEGAL		
45	CITTA' DEL VATICANO	424	HONDURAS	803	NAURU	94	SERBIA E MONTENEGRO		
480	COLOMBIA	740	HONG KONG	672	NEPAL	355	SEYCHELLES, ISOLE E DIPEN.		
375	COMORE, ISOLE	664	INDIA	432	NICARAGUA	264	SIERRA LEONE		

ALLEGATO 2

Mod. PT/2

FOGLIO DI SCARICO N.

Autorizzazione N. ______ protocollo ______ posizione ______ data ______

N.	Operazioni di scarico	Quantità (chilogrammi)	Estremi documento di scarico	Visto di uscita della dogana competente (timbro e firma)
	Carico *			
1	Scarico		Dogana di	
	Rimanenza		Bolletta dog. N. del	
2	Scarico		Dogana di	
	Rimanenza		Bolletta dog. N. del	
3	Scarico		Dogana di	
	Rimanenza		Bolletta dog. N. del	
4	Scarico		Dogana di	
	Rimanenza		Bolletta dog. N. del	
5	Scarico		Dogana di	
	Rimanenza		Bolletta dog. N. del	
6	Scarico		Dogana di	
	Rimanenza		Bolletta dog. N. del	
7	Scarico		Dogana di	
	Rimanenza		Bolletta dog. N. del	
8	Scarico		Dogana di	
	Rimanenza		Bolletta dog. N. del	
9	Scarico		Dogana di	
	Rimanenza		Bolletta dog. N. del	
10	Scarico		Dogana di	
	Rimanenza		Bolletta dog. N. del	

** Quantitativo autorizzato*

ALLEGATO 3

Ditta intestataria

Codice fiscale/Partita IVA

Mod. PT/3

Invio n.

Protocollo	Estremi autorizzazione			Estremi documento		Dogana di partenza	Paese di destinazione	Quantità esportate Chilogrammi
	Posizione	Data	Quantitativo autorizzato Chilogrammi	Numero bolla doganale	Data			

Totale I (quantitativo scaricato relativo al presente invio)

Totale II (quantitativo relativo al/i prospetto/i inviato/i in precedenza)

Totale Generale

Data

Firma e timbro

N.B. Al presente prospetto allegare le copie dei "Fogli di scarico" (Mod. PT/2)

02A05916

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 24 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Mede.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 3, sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che prevede che il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia interessata, sentito il Garante del contribuente;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del direttore del Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1299 in data 18 aprile 2002, con la quale il direttore dell'ufficio registro di Mede ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 16 aprile 2002, per sciopero del personale;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro di Mede il 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* ALEMANNO

02A05929

DECRETO 24 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 3 sostituito dall'art. 33, comma 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che prevede che il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia interessata, sentito il Garante del contribuente;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del direttore del Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 17828 in data 18 aprile 2002 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Varese ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 16 aprile 2002, per sciopero del personale;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Varese il 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* ALEMANNO

02A05920

DECRETO 24 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 3 sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che prevede che il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia interessata, sentito il Garante del contribuente;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del direttore del Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 187/Dir in data 17 aprile 2002 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 16 aprile 2002, per sciopero del personale;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba il 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* ALEMANNO

02A05921

DECRETO 24 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 3 sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che prevede che il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia interessata, sentito il Garante del contribuente;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del direttore del Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 428/Dir in data 18 aprile 2002 con la quale il direttore dell'ufficio IVA di Como ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 16 aprile 2002, per sciopero del personale;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Como il 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* ALEMANNO

02A05922

DECRETO 24 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Zogno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 3 sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 che prevede che il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia interessata, sentito il Garante del contribuente;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del direttore del Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 4735 in data 17 aprile 2002 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Zogno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 16 aprile 2002, per sciopero del personale;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Zogno il 16 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* ALEMANNO

02A05923

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona, in data 12 aprile 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona, nel giorno 12 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 12 aprile coincideva con la festività del Santo Patrono della città di Verona.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 aprile 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A05904

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Venezia 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Venezia 2, in data 16 aprile 2002.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Venezia 2, nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha potuto espletare in maniera ordinata le proprie attività istituzionali a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 aprile 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A05903

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Schio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Schio, in data 16 aprile 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Schio, nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 aprile 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A05902

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Cittadella.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cittadella, in data 16 aprile 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cittadella, nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 aprile 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A05901

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona in data 16 aprile 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 aprile 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A05899

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. e U.A.B. di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 16 aprile 2002, l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. e U.A.B. di Macerata.

Motivazioni

Gli uffici sopra individuati non sono stati aperti al pubblico nell'orario pomeridiano del giorno 16 aprile 2002, per sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

dcreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 23 aprile 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A05910

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del P.R.A. e U.A.B. di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 16 aprile 2002, l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. e U.A.B. di Ancona.

Motivazioni

Gli uffici sopra individuati sono rimasti chiusi nel giorno 16 aprile 2002, per sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 23 aprile 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A05911

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertata la chiusura dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. - Pubblico registro automobilistico, il giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Aosta, con nota n. 705 del 18 aprile 2002, ha comunicato la chiusura al pubblico per tutta la giornata il 16 aprile 2002 per sciopero del personale, indetto dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica in Torino, con apposita nota protocollo n. 1718/26/02 del 19 aprile 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1)

Aosta, 24 aprile 2002

Il direttore regionale: GIUFFRIDA

02A05900

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio provinciale A.C.I. di Lecce è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata del 16 aprile 2002.

La circostanza è stata anticipata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 434/2002/PRA del 16 aprile 2002.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce con successiva nota prot. n. 1313/2002 del 17 aprile 2002.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 26 aprile 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A05918

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio provinciale A.C.I. di Foggia è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata del 16 aprile 2002.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota protocollo n. 4/967 del 16 aprile 2002.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari con successiva nota protocollo DIV. GAB. 3932 del 16 aprile 2002.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 26 aprile 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A05905

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio provinciale A.C.I. di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata del 16 aprile 2002.

La circostanza è stata anticipata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota protocollo n. 1244/128 del 15 aprile 2002.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce con successiva nota protocollo n. 1305/2002 del 17 aprile 2002.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 26 aprile 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A05906

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 9 maggio 2002.

Istituzione ed attivazione dell'ufficio delle dogane di Arezzo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 13339 del 24 aprile 2002 della direzione regionale per la Toscana relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Arezzo;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Arezzo

A far data dal 21 maggio 2002 viene istituito ed attivato l'ufficio delle dogane di Arezzo, dipendente dalla direzione regionale per la Toscana.

Viene altresì istituita la sezione operativa territoriale di Siena.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa la dogana di Arezzo.

L'ufficio delle dogane di Arezzo ha competenza territoriale sulla relativa provincia e comprende la sezione operativa di cui al comma 2.

La circoscrizione doganale di Firenze mantiene la competenza territoriale sulla propria provincia e su quella di Prato e Pistoia.

L'ufficio delle dogane di Arezzo assume le competenze della soppressa dogana di Arezzo e quelle della circoscrizione doganale e dell'ufficio tecnico di Finanza di Firenze, relativamente alle province di Arezzo e di Siena. Con riferimento alla provincia di Siena, le specifiche competenze vengono esercitate attraverso la sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Le competenze del direttore della circoscrizione doganale di Firenze, per quanto riguarda la provincia di Arezzo e di Siena, vengono attribuite al direttore dell'ufficio delle dogane di Arezzo.

Le competenze del direttore dell'ufficio tecnico di Finanza di Firenze, relativamente alla provincia di Arezzo e di Siena, vengono attribuite al direttore dell'ufficio delle dogane di Arezzo.

Le competenze del direttore della soppressa dogana di Arezzo vengono attribuite al direttore dell'ufficio delle dogane di Arezzo.

A decorrere dalla data di cui al comma 1 l'ufficio delle dogane di Arezzo è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Arezzo assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo per la provincia di Arezzo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con R.D. 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore: GUAIANA

02A05976

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Accordo di programma Val Basento. (Delibera n. 126/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla citata legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge n. 64/1986;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, riguardante il regolamento concernente le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987 che ha approvato l'Accordo di programma per l'attuazione del progetto di reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e la conseguente deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), così come modificata dalla deliberazione dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999), che ha disciplinato in modo organico la programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la deliberazione CIPI 16 luglio 1986, n. 192 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/1986), contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge n. 64/1986, richiamata dall'art. 1, comma 3, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la propria deliberazione 22 novembre 1994, (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/1995), con la quale è stato approvato l'atto recante modificazioni e integrazioni del predetto Accordo di programma;

Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140/1995), concernente il riparto delle disponibilità di bilancio del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 e delle risorse della legge n. 488/1992, che assegna ai contratti di programma complessivamente L. 8.100 miliardi;

Vista la propria deliberazione 30 giugno 1999, n. 120 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253/1999), con la quale la somma non utilizzata nell'ambito della seconda fase del programma di reindustrializzazione Val Basento, pari a L. 212.144,7 milioni, viene resa disponibile per l'intesa istituzionale di programma regione Basilicata;

Vista la propria deliberazione 3 maggio 2001, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183/2001), con la quale il termine per la presentazione dell'assetto finale di spesa è stato prorogato al 31 dicembre 2001 per i progetti industriali e confermato alla stessa data per i progetti infrastrutturali inseriti nel citato Accordo di programma;

Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 1995, n. 171, con il quale, nell'ambito delle risorse assegnate da questo Comitato con la citata deliberazione 27 aprile 1995, viene concessa la somma di L. 250 miliardi per la realizzazione degli investimenti industriali inseriti nella seconda fase dell'Accordo di programma Val Basento;

Vista la nota n. 1.167.544 del 20 dicembre 2001, con la quale il Ministero delle attività produttive dopo aver presentato una relazione ricognitiva aggiornata al 30 novembre 2001 sugli interventi industriali e infrastrutturali inseriti nel citato Accordo di programma, propone di prorogare al 31 marzo 2002 il termine per il completamento degli interventi infrastrutturali tuttora in corso e al 30 giugno 2002 il termine per la presentazione dell'assetto finale, sia per la parte industriale sia per la parte infrastrutturale;

Tenuto conto che, con verbale del 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che la sopra citata relazione ricognitiva evidenzia che, per quanto riguarda le iniziative industriali, rimangono da completare i lavori di un'unica commissione di accertamento della spesa;

Considerato che detta relazione evidenzia investimenti per interventi infrastrutturali pari a L. 204 miliardi;

Considerato, altresì, che per le opere infrastrutturali dell'area attrezzata Val Basento i lavori risultano completati relativamente a otto convenzioni su nove, ma devono essere predefiniti gli atti necessari per la chiusura delle convenzioni;

Considerato che, per quanto riguarda le opere infrastrutturali del parco tecnologico, il 60% di esse sono in fase di ultimazione e il 40% sono ancora in corso d'opera, pur se in avanzato stato di attuazione;

Considerato che, per la complessità delle vicende intervenute nel corso dell'attuazione dell'accordo, si rende opportuno prevedere una limitata proroga del termine per la presentazione degli assetti finali, relativi sia agli interventi industriali sia agli interventi infrastrutturali;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine per il completamento degli interventi infrastrutturali è prorogato al 31 marzo 2002.

2. Il termine per la presentazione a questo Comitato dell'assetto finale relativo ai piani progettuali, sia di natura industriale, sia di natura infrastrutturale inseriti nell'Accordo di programma Val Basento, è prorogato al 30 giugno 2002.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 22 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 297

02A05924

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Assetto finale del contratto di impresa stipulato in data 26 aprile 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo tessile Castrovillari (G.T.C.). (Delibera n. 124/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Viste le decisioni della Commissione europea: 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997 notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, che regola le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie sugli interventi nel Mezzogiorno previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge n. 64/1986;

Vista la deliberazione CIPI in data 16 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/1986), contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge n. 64/1986, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la deliberazione CIPI 12 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114/1990), con la quale è stato approvato il contratto di impresa tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo tessile Castrovillari (G.T.C.), comportante un investimento di lire 193,4 miliardi (comprese scorte per lire 19,5 miliardi), con un onere per lo Stato pari a lire 89,6 miliardi;

Vista la deliberazione CIPI 11 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/1995), con la quale il termine per la realizzazione degli investimenti relativi al sopra citato contratto d'impresa è stato prorogato al 31 dicembre 1995 e l'emissione dei provvedimenti di concessione da parte dell'amministrazione è stata subordinata al riscatto da parte di un socio privato della quota azionaria detenuta dalla G.E.P.I. S.p.a. e al mantenimento del livello occupazionale, a regime, pari a 555 unità;

Vista la propria deliberazione 20 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/1996), che ha approvato un aggiornamento del predetto contratto, portato l'investimento agevolabile a lire 186,7 miliardi (di cui lire 16,5

miliardi per scorte), riducendo l'onere complessivo a carico dello Stato a lire 78 miliardi e riducendo i livelli occupazionali previsti a 390 unità, di cui 343 già assunti e 15 ricercatori da impiegare nel centro di ricerca, e fissato il termine per la realizzazione delle iniziative al 31 dicembre 1996, a eccezione dei progetti di ricerca che dovevano essere realizzati entro due anni dall'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

Viste le proprie deliberazioni 23 aprile 1997, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/1997) e 18 dicembre 1997, n. 264 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/1998) con le quali è stato fissato il termine per la realizzazione degli investimenti tecnologici industriali e del centro di ricerca al 31 dicembre 1997 e quello del progetto di ricerca «Tecnologie di nuovi materiali per la realizzazione di filati e tessuti con microfibre e high-tech» al 31 dicembre 1998;

Vista la propria deliberazione 8 marzo 2001, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154/2001), con la quale questo Comitato ha revocato il finanziamento relativo alle agevolazioni concesse alla società Gruppo tessile Castrovillari (G.T.C.) S.p.a. rinviando, sulla base delle risultanze della commissione di accertamento della spesa, la determinazione in via definitiva dell'entità del finanziamento revocato;

Viste le risultanze della commissione di accertamento della spesa come riportata nella nota n. 1.167.535 del 13 dicembre 2001, con la quale il Ministero delle attività produttive ha presentato a questo Comitato l'assetto finale del citato contratto di programma Gruppo tessile Castrovillari - G.T.C. e la proposta di riconoscimento di investimenti pari a lire 130.254 milioni e di un onere a carico dello Stato pari a lire 41.366 milioni di cui lire 28.733 milioni già erogate, oltre a costi di gestione pari a lire 293 milioni;

Considerato che ciò comporta un'economia pari a lire 36.341 milioni rispetto ai contributi ammessi con i sopra citati provvedimenti corrispondenti a complessive lire 78.000 milioni;

Considerato che dal dicembre 1998 il Gruppo tessile Castrovillari - G.T.C. ha affittato il ramo d'azienda relativo all'attività di cui al sopra citato contratto d'impresa alla Manifattura del Crati S.r.l. e che ciò ha consentito di continuare la gestione dell'attività e di mantenere l'occupazione del personale;

Considerato che le iniziative realizzate nell'ambito del piano progettuale del Gruppo tessile Castrovillari - G.T.C. possono considerarsi unitarie;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al Contratto d'impresa sottoscritto il 26 aprile 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo tessile Castrovillari (G.T.C.) che ha comportato investimenti complessivi per lire 130.254 milioni (67,271 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 41.659 milioni (21,515 Meuro), di cui lire 293 milioni per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

In milioni di lire

	Investimenti	Onere Stato
Investimenti tecnologici industriali	120.520	33.909
Centro di ricerca	0	0
Progetti di ricerca	0	0
Progetti di formazione	9.734	7.457
Oneri di gestione		293
TOTALE . . .	130.254	41.659

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione al 31 dicembre 2000 pari a 283 unità.

2. È revocato il contributo di lire 36.341 milioni (18,769 Meuro) corrispondente alla differenza fra quanto concesso con i provvedimenti citati in premessa (pari a lire 78.000 milioni) e quanto riconosciuto con la presente deliberazione (pari a lire 41.659 milioni).

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 22 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 296

02A05925

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 29 aprile 2002

Premio di accelerazione. (Deliberazione n. 122).

Stazione appaltante: Azienda sanitaria locale n. 2 Olbia - Comune di Sezze.

Riferimento normativo: art. 23, decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto.

L'Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia ha fatto pervenire un quesito in ordine alla possibilità di inserire in un contratto stipulato ed in corso di esecuzione, una clausola relativa al premio di accelerazione, non prevista dal capitolato speciale e dal contratto.

Sempre in merito al premio di accelerazione, il comune di Sezze chiede se è possibile, avendo l'amministrazione necessità di avere ultimata l'opera per il 31 agosto p.v., riconoscere il premio di accelerazione per un contratto la cui scadenza naturale è prevista per il 6 dicembre 2002.

Ritenuto in diritto.

L'art. 23 del Capitolato generale di appalto di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, disciplina il premio di accelerazione prevedendo che «in casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte».

Affrontare una problematica sul premio di accelerazione significa dover approfondire la fattispecie attinente al tempo nell'esecuzione dell'appalto.

Il termine nel contratto di appalto, in cui la prestazione è di norma definita in funzione dell'*opus* da produrre, concerne il tempo dell'adempimento e quindi, riferito al tempo di esecuzione della prestazione, può essere iniziale o finale.

Per quanto attiene il termine iniziale, con la consegna lavori e la redazione del relativo verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori (art. 129, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

Di maggiore rilevanza appare il termine finale, qualificato per sua natura come termine essenziale, dal momento che l'ultimazione dell'opera rappresenta la soddisfazione dell'interesse pubblico al conseguimento dell'oggetto dell'appalto, che trova la propria ragion d'essere nella stessa causa del negozio giuridico.

Il termine di ultimazione, secondo i principi generali di cui all'art. 1184 codice civile, si presume a favore dell'appaltatore e pertanto l'amministrazione non puo né prevedere un termine così breve, in relazione all'entità e complessità dell'opera da realizzare, da rendere materialmente e tecnicamente impossibile la prestazione, né pretendere un accelerazione o al contrario un rallentamento, tali da implicare un andamento anomalo dell'appalto o la sopportazione di oneri eccedenti ogni previsione contrattuale.

In tale contesto si inserisce il premio di accelerazione con il quale l'appaltatore viene sollecitato nell'ultimazione dell'opera rispetto al termine fissato in contratto. L'acceleramento nell'esecuzione non deve essere incompatibile con il compimento dell'opera a regola d'arte, dal momento che le obbligazioni contrattuali devono comunque essere garantite: infatti la prestazione di conseguire una anticipazione nell'ultimazione dell'opera non costituisce un obbligo dell'appaltatore, bensì è una condizione che consente la corresponsione del premio da parte della stazione appaltante.

Per tale motivo i premi di accelerazione rappresentano dei compensi autonomi rispetto al corrispettivo dovuto all'appaltatore, in quanto diretti a retribuire lo stesso per i vantaggi che fa conseguire alla stazione appaltante: adempiono quindi, ad una funzione inversa a quella cui adempie la penale per il ritardo.

La normativa previgente alla legge quadro contemplava, art. 12 della legge n. 141/1981, la possibilità di prevedere nel capitolato speciale di appalto apposita clausola relativa al premio di accelerazione. Oggi l'istituto è contemplato nel capitolato generale di appalto, di cui al citato decreto n. 145/2000.

Si ritiene che l'attuale previsione normativa che prevede l'inserimento nel contratto della clausola di che trattasi, rappresenta un elemento condizionante l'offerta e pertanto deve essere prevista fin dall'esperimento della gara. Infatti, l'impresa dotata di strumenti operativi od organizzativi tali da consentire uno sviluppo temporale accelerato nell'esecuzione dei lavori, potrà, grazie alla consapevolezza della presenza della clausola relativa al premio, formulare una offerta basata anche su detto incentivo.

Occorre inoltre tener presente la premessa in base alla quale è possibile prevedere il premio di accelerazione e cioè quei «casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto», che comporta una valutazione a monte da parte della stazione appaltante, sulla base della tipologia dell'appalto.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

accerta che il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del Capitolato generale di appalto, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, in virtù della necessità di una valutazione a monte da parte della stazione appaltante sulla base della tipologia dell'appalto, deve essere previsto in contratto fin dall'esperimento della gara, essendo un elemento condizionante l'offerta;

manda all'Ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti istanti.

Roma, 29 aprile 2002

Il presidente: GARRI

02A05930

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 aprile 2002.

Rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti per il triennio 2002 - 2004. (Deliberazione n. 71/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 2002,

Premesso che:

l'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto legislativo n. 79/1999), prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: Ministro del tesoro), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi incluse, tra l'altro, le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche svolte in consorzio con altri enti pubblici o società;

l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti;

in data 31 maggio 1999 l'Enel S.p.a., in ottemperanza all'art. 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 79/1999, ha costituito la Società gestione impianti nucleari S.p.a. (di seguito: Sogin), operativa dal 1° novembre 1999 e avente per oggetto sociale l'esercizio delle attività relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società;

in data 22 dicembre 2000, la Sogin, l'Ente per le Nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (di seguito: Enea) e la società Fabbricazioni nucleari S.p.a. (di seguito: FN) hanno costituito il consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare (di seguito: consorzio SICN) per l'organizzazione e il coordinamento delle attività inerenti lo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Enea e della FN;

l'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che la Sogin inoltri, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8 del medesimo decreto, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi;

l'Autorità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000 e dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, deve valutare i programmi inoltrati dalla Sogin e dal consorzio SICN, unitamente al preventivo dei relativi costi, tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste;

l'Autorità, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, ridetermina entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni, gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile, la cui copertura deve essere assicurata mediante l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/1999, ed aggiorni l'onere annuale sulla base del programma delle attività presentato dalla Sogin;

ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000 l'Autorità comunica al Ministro delle attività produttive e al Ministro dell'economia e delle finanze le proprie determinazioni in merito, che diventano operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;

la Sogin, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, ha inoltrato all'Autorità, con nota prot. n 4483 del 29 settembre 2000 (prot. Autorità n. 13714 del 3 ottobre 2000), un documento recante il Programma e stima dei costi delle attività relative allo smantellamento delle centrali nucleari Sogin e alla chiusura del ciclo del combustibile (di seguito: Programma) e, con nota prot. n. 01/8607 del 27 settembre 2001 (prot. Autorità a 19219 del 28 settembre 2001), ha inoltrato un documento recante l'aggiornamento del medesimo Programma al settembre 2001;

l'Autorità, considerato che dal Programma emergono elementi di incertezza che possono comportare variazioni rilevanti nell'entità degli impegni e dei costi previsti ed incidere sulla sua attuazione, e ritenuto che la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 debba essere basata sulla verifica del Programma predisposto dalla Sogin, anche al fine di valutarne l'economicità rispetto agli obiettivi perseguiti e che, in ragione della complessità degli approfondimenti e delle competenze richieste, per tale verifica sia necessario ricorrere all'apporto di soggetti specializzati, da individuarsi mediante apposite procedure di selezione, con deliberazione 6 dicembre 2000, n. 220 (di seguito: deliberazione n. 220/00), ha richiesto, tra l'altro, al Ministro dell'industria una proroga fino al 31 dicembre 2001 per gli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto 26 gennaio 2000;

l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie gene-

rale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), ha disposto la proroga di cui al precedente alinea;

l'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Ministro dell'industria 7 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001 (di seguito: decreto 7 maggio 2001), recante indirizzi strategici e operativi alla Sogin, dispone la disattivazione accelerata, rispetto alla precedente strategia di lungo periodo di «custodia protettiva con sicurezza passiva» adottata dall'Enel e successivamente riconosciuta dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) e dall'Autorità, di tutti gli impianti elettronucleari dismessi entro venti anni, fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati i medesimi impianti;

con deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 146/01), l'Autorità ha quantificato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, gli importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, ai fini della copertura dei costi delle attività svolte dal consorzio SICN, disponendo l'adeguamento della componente A2 della tariffa elettrica da un valore medio nazionale pari a 0,6 L/kWh, già stabilito con la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00), a 1,0 L/kWh;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 79/1999

il decreto 26 gennaio 2000;

il decreto 17 aprile 2001;

il decreto 7 maggio 2001;

il provvedimento del Cip 28 marzo 1990, n. 11/90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990, recante rimborso all'Enel di oneri straordinari (di seguito: provvedimento Cip n. 11/90);

il provvedimento del Cip 18 dicembre 1991, n. 32/91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991, recante rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: provvedimento Cip n. 32/91);

il provvedimento del Cip 26 febbraio 1992, n. 3/92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992, recante rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: provvedimento Cip n. 3/92);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);

la deliberazione n. 39/2000;

la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 90, del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/2000);

la deliberazione n. 220/2000;

la deliberazione n. 146/2001;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2001, recante «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica» (di seguito: Testo integrato), in particolare l'art. 41 e l'art. 34.2, lettera *a)*;

la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico in data 23 agosto 2000, prot. n. 1351, pervenuta all'Autorità il giorno 25, prot. Autorità n. 12212, (di seguito: nota 23 agosto 2000);

Considerato che:

durante il periodo di attività produttiva delle centrali elettronucleari di sua proprietà, l'Enel ha provveduto a costituire un «fondo smantellamento impianti nucleari», vincolato alla copertura delle spese da sostenere nelle fasi di disattivazione di dette centrali, di scarico del combustibile irraggiato, di messa in stato di conservazione, decontaminazione e smantellamento delle centrali e di bonifica del terreno, e il «fondo trattamento del combustibile nucleare», vincolato alla copertura delle spese friture per il trasporto del combustibile irraggiato, per il trattamento chimico del combustibile irraggiato, per il trattamento, l'immagazzinamento temporaneo e lo smaltimento definitivo dei residui;

i fondi di cui al precedente alinea, alimentati attraverso accantonamenti annuali, avrebbero dovuto raggiungere, al termine della vita produttiva delle centrali elettronucleari, una consistenza tale da consentire la copertura delle spese relative allo svolgimento delle predette attività;

a causa della chiusura anticipata delle centrali elettronucleari e della conseguente cessazione degli accantonamenti, il «fondo smantellamento impianti nucleari» e il «fondo trattamento del combustibile nucleare» non hanno potuto raggiungere la prevista consistenza;

gli oneri da reintegrare all'Enel rispetto agli accantonamenti già effettuati durante il periodo di attività produttiva delle centrali elettronucleari, connessi con le attività di riprocessamento del combustibile irraggiato, di messa in sicurezza con custodia passiva e di smantellamento delle centrali elettronucleari di sua proprietà, sono stati determinati dal Cip, con i provvedimenti n. 11/90, n. 32/91 e n. 3/92, come differenza tra la prevista consistenza dei due fondi sopra citati alla data di chiusura programmata delle centrali elettronucleari e la loro consistenza effettiva alla data di chiusura anticipata delle centrali stesse;

con la deliberazione n. 58/98, l'Autorità, in attuazione della disposizione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 481/1995, ha valutato, tra l'altro, i provvedimenti del Cip di cui al precedente alinea, rideterminando in

maniera definitiva gli oneri complessivi connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, ivi incluse le attività di riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza con custodia passiva e lo smantellamento delle centrali nucleari;

gli oneri complessivi di cui al precedente alinea, pari alla somma degli oneri da reintegrare e degli accantonamenti già effettuati dall'Enel S.p.a. durante il periodo di attività produttiva delle centrali, sono stati quantificati, al 31 dicembre 1997, in lire 1310,4 miliardi, di cui lire 816,9 miliardi come credito dell'Enel S.p.a. nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico e la parte restante come liquidità riveniente dal «fondo smantellamento impianti nucleari» e dal «fondo trattamento del combustibile nucleare»;

in data 29 ottobre 1999, l'Enel S.p.a. ha conferito alla Sogin, costituita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 79/1999, un capitale pari a lire 1538 miliardi, di cui lire 896,4 miliardi come credito nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico da estinguere attraverso il gettito della componente A2 della tariffa elettrica e la parte restante come liquidità riveniente dai fondi di cui al precedente alinea;

con la deliberazione n. 58/98, l'Autorità ha istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico due separati conti di gestione per il rimborso degli oneri nucleari: il «Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici» e il Conto per il rimborso all'Enel S.p.a. di oneri relativi ad attività nucleari residue», quest'ultimo destinato ai rimborsi all'Enel S.p.a. degli oneri riconosciuti per il riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari;

con il gettito della componente A2 della tariffa elettrica si è completato, nel primo bimestre (gennaio - febbraio) 2000, il rimborso all'Enel S.p.a. e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, come attestato nella nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico 23 agosto 2000;

con la deliberazione n. 39/2000, l'Autorità ha fissato, a decorrere dal 1° marzo 2000, l'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti, in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali, e ha successivamente adeguato tale componente a 1 lire per kWh, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, come già richiamato in premessa;

con la deliberazione n. 53/2000, l'Autorità ha stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2000, la componente A2 della tariffa elettrica alimenti il «Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue», istituito con la medesima deliberazione e destinato ad incorporare la residua liquidità del «Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue», di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, della deliberazione n. 58/98;

alla data del 1° gennaio 2002, il residuo credito della Sogin nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico ammontava a lire 668,001 miliardi;

la disattivazione accelerata di tutti gli impianti elettronucleari dismessi prevista dal decreto 7 maggio 2001, in attuazione del quale la Sogin ha definito il Programma, determina un incremento dei costi e, conseguentemente, degli oneri generali afferenti al sistema elettrico rispetto a quelli previsti dalla precedente strategia di lungo periodo di custodia protettiva con sicurezza passiva adottata dall'Enel;

i costi preventivati dalla Sogin per lo svolgimento delle attività finalizzate:

a) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva, fino all'avvio dell'attività di smantellamento, delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1;

b) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di natura radiologica;

c) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, nonché al successivo invio dello stesso combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi presso il deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla loro conservazione presso lo stesso deposito, o in alternativa, all'invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti, di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti i), ii) e iv) del decreto 26 gennaio 2000, che risultano pari a 746,9 miliardi di lire per il triennio 2002-2004, evidenziano una incidenza delle spese per eventi imprevisti pari al 7,85% dei costi totali, al netto dei costi di sede;

i costi preventivati dal consorzio SICN per lo svolgimento delle attività di smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Enea e delle sue società partecipate, di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, che risultano pari a 241,7 miliardi di lire per il triennio 2002-2004, evidenziano una sopravvalutazione dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi, associata all'anticipazione di attività comunque differibili, oltre che, per l'esercizio 2004, l'utilizzo di criteri contabili difformi da quelli della Sogin per quanto riguarda l'applicazione dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi e l'attribuzione dei costi generali sostenuti dall'Enea per il personale trasferito dall'Enea nel consorzio SICN che dal 2004 confluirà nella Sogin;

la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti i, ii), e iv), del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, sulla base del Programma presentato dalla Sogin, consiste nel quantifi-

care nuovamente l'ammontare del credito della medesima società nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

è necessario conservare alla Sogin la liquidità derivante dal conferimento iniziale da parte dell'Enel S.p.a. in ragione dalla specificità e dall'onerosità degli interventi che questa è chiamata ad effettuare;

Ritenuto che sia opportuno:

riconoscere alla Sogin le spese per eventi imprevisti a consuntivo e sulla base di giustificazioni analitiche e dettagliate;

rideterminare gli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti i), ii), e iv), del decreto 26 gennaio 2000, in 362,1 milioni di euro, pari a 701,1 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;

Ritenuto inoltre che sia opportuno:

non riconoscere al consorzio SICN una quota pari al 25% dei costi previsti per l'acquisto di beni e servizi relativi ad attività differibili e, per l'esercizio 2004, l'Iva relativa all'acquisto di beni e servizi e i costi generali sostenuti dall'Enea per il personale del medesimo ente trasferito al consorzio SICN;

rideterminare, di conseguenza, l'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, in 106,2 milioni di euro, pari a 205,7 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;

Ritenuto infine che sia opportuno formulare alla Sogin e al consorzio SICN raccomandazioni atte a garantire efficienza economica nello svolgimento delle attività di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000, e richiedere ai medesimi di inviare all'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato di attuazione dei propri programmi e sul recepimento delle predette raccomandazioni, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento annuale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto 26 gennaio 2000, dell'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti i), ii), iii) e iv), del medesimo decreto;

Delibera:

1. Di determinare gli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti i), ii) e iv), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 362,1 milioni di euro, pari a 701,1 miliardi di lire.

2. Di determinare l'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto iii), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 106,2 milioni di euro, pari a 205,7 miliardi di lire.

3. Di raccomandare alla Società gestione impianti nucleari S.p.a.:

a) di predisporre, entro il 31 dicembre 2002, una procedura di analisi e gestione dei rischi che permetta di simulare l'impatto di eventi negativi sui costi e sui tempi dei programmi, di identificare e qualificare le aree di incertezza, nonché di avviare azioni di mitigazione dei rischi;

b) di predisporre, entro il 31 dicembre 2002, una procedura per la gestione degli appalti di beni e di servizi, che garantisca gli opportuni livelli di trasparenza e competitività;

c) di redigere, entro il 30 settembre 2002, un piano di sviluppo delle risorse umane e un piano di sviluppo organizzativo a medio-lungo termine;

d) di definire, entro il 31 dicembre 2002, procedure di misura dell'avanzamento delle attività nell'ambito del sistema di programmazione e controllo;

e) di razionalizzare, entro il 30 giugno 2003, il sistema di programmazione e controllo, con l'adozione di schede descrittive standard, articolate nella individuazione dei costi e dei tempi di ciascuna attività elementare.

4. Di raccomandare al consorzio smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare:

a) di integrare, entro il 31 dicembre 2002, le proprie metodologie di programmazione e controllo con quelle della Società gestione impianti nucleari S.p.a., utilizzando gli stessi strumenti, uniformando le procedure, le responsabilità e le modalità di misura dello stato di avanzamento dei lavori; »

b) di pervenire, entro il 30 giugno 2003, ad una gestione comune con la Società gestione impianti nucleari S.p.a., delle attività a carattere trasversale, anche al fine di assicurare un efficace controllo dei costi;

c) di definire, entro il 30 settembre 2002, un sistema di gestione delle risorse umane e redigere il relativo piano di sviluppo;

d) di definire, entro il 30 settembre 2002, un piano delle attività e dei tempi per attuare il conferimento alla Società gestione impianti nucleari S.p.a. degli impianti appartenenti all'Ente per le Nuove tecnologie l'energia e l'ambiente e alla società Fabbricazioni nucleari S.p.a.;

e) di accelerare il processo di integrazione del consorzio nella Società gestione impianti nucleari S.p.a..

5. Di richiedere alla Società gestione impianti nucleari S.p.a. e al consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare di inviare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato di attuazione dei propri programmi e sul recepimento delle raccomandazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento annuale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, dell'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti i), ii), iii) e iv), del medesimo decreto.

6. Di comunicare il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e al Ministro dell'economia

e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.

7. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it).

Milano, 23 aprile 2002

Il presidente: Ranci

02A05939

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 aprile 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Vista la motivata proposta formulata dall'Organo di valutazione interna nell'adunanza dell'11 luglio 2001, intesa ad ottenere il cambio di denominazione dell'Organo in «Nucleo di valutazione di Ateneo»;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato nell'adunanza del 14 gennaio 2002;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 21 gennaio 2002;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca - Uffico I, con nota del 12 marzo 2002, prot. n. 712, in ordine alla proposta di modifica formulata dall'Università Cattolica;

Decreta:

Articolo unico

Nello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, la locuzione «Organo di valutazione interna», ovunque formulata, è sostituita dalla locuzione: «Nucleo di valutazione di Ateneo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 aprile 2002

Il rettore: Zaninelli

02A05494

DECRETO RETTORALE 22 aprile 2002.

Modificazioni alla tabella «B» dell'art. 47 dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, del delibera del consiglio di amministrazione;

Viste le motivate proposte formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nelle adunanze del 19 dicembre 2001, del 16 e del 23 gennaio 2002 intese ad ottenere la rideterminazione delle piante organiche dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia, di seconda fascia e dei posti di ricercatore universitario;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico del 18 marzo 2002;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza dell'8 aprile 2002.

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «B», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni:

a) il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene aumentato di n. 7 unità e diventa: «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .... 64»;

b) il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene diminuito di n. 4 unità e diventa: «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .... 245»;

c) il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene diminuito di n. 2 unità e diventa: «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .....492»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 aprile 2002

Il rettore: Zaninelli

02A05495

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 maggio 2002

Dollaro USA	0,9030
Yen giapponese	115,83
Corona danese	7,4351
Lira Sterlina	0,62280
Corona svedese	9,2130
Franco svizzero	1,4562
Corona islandese	82,77
Corona norvegese	7,5360
Lev bulgaro	1,9491
Lira cipriota	0,57860
Corona ceca	30,327
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,62
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5657
Lira maltese	0,4040
Zloty polacco	3,6742
Leu romeno	30276
Tallero sloveno	225,2690
Corona slovacca	42,615
Lira turca	1255000
Dollaro australiano	1,6533
Dollaro canadese	1,4081
Dollaro di Hong Kong	7,0426
Dollaro neozelandese	1,9777
Dollaro di Singapore	1,6321
Won sudcoreano	1149,07
Rand sudafricano	9,2693

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

02A06180

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.14778.XV.J(3010) del 19 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Piroves II 16», che la ditta pirotecnica Vesuvio di Castagnozzi Elena intende produrre nella propria fabbrica in Ercolano (Napoli) - contrada Focone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.28944-XV.J(3471) del 12 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Spoletta FMU 139 B/B PN V38186.00», che la S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a. intende produrre nella propria fabbrica in Ghedi (Brescia) o importare dalle ditte Dayron, Kdi o Raymond - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0410, 1.4D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26671-XV.J(3210) del 19 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Tonante piroves 75», che la ditta Pirotecnica Vesuvio di Castagnozzi Elena intende produrre nella propria fabbrica in Ercolano (Napoli) - contrada Focone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B. 14839-XV.J(2978) del 19 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Spacco e botta piroves II 100», che la ditta Pirotecnica Vesuvio di Castagnozzi Elena intende produrre nella propria fabbrica in Ercolano (Napoli) - contrada Focone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14772-XV.J(3004) del 19 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Spacco piroves II 210», che la ditta Pirotecnica Vesuvio di Castagnozzi Elena intende produrre nella propria fabbrica in Ercolano (Napoli) - contrada Focone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 02A05908 a 02A05909 - da 02A05913 a 02A05915

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi e risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori di cui ai numeri 6 e 7, art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia di Mantova.

Con decreto direttoriale 3 aprile 2002, la retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi e risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei confronti dei lavoratori di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia di Mantova, è determinata in € 41 (lire 79.387) con decorrenza 1° gennaio 2002 per gli anni 2002 e 2003. Detta retribuzione, per l'anno 2003, sarà comunque adeguata qualora risultasse inferiore al minimale per la liquidazione delle rendite stabilito, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

02A05919

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 11 marzo 2002 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

Istituto Gimnazija Bezigrad di Lubiana (Slovenia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

ALLEGATO *A*

CORRISPONDENZA DI DIPLOMI
DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'istituto «Gimnazija Bezigrad» di Lubiana, Slovenia, con i diplomi italiani di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore - Liceo linguistico ovvero liceo scientifico, è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

Linguistico

1) Prima lingua livello superiore.
2) Seconda lingua livello superiore.
3) Terza lingua livello superiore o medio.
4) Storia o geografia o antropologia sociale o psicologia livello superiore o medio.
5) Fisica o biologia o chimica livello medio.
6) Metodi matematici o studi matematici livello medio.

Scientifico

1) Prima lingua livello medio.
2) Seconda lingua livello superiore o medio.
3) Geografia o storia o antropologia sociale livello superiore o medio.
4) Chimica o biologia o livello superiore o medio.
5) Matematica livello superiore.
6) Fisica livello superiore.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI CONVERSIONE IN CENTESIMI

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dall'istituto «Gimnazija Bezigrad» di Lubiana, Slovenia, quali diplomi di baccellierato internazionale, dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

24 = 60/100	34 = 82/100
25 = 62/100	35 = 84/100
26 = 64/100	36 = 87/100
27 = 67/100	37 = 89/100
28 = 69/100	38 = 91/100
29 = 71/100	39 = 93/100
30 = 73/100	40 = 96/100
31 = 76/100	41 = 98/100
32 = 78/100	42 = 100/100
33 = 80/100	

02A05907

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina»

Estratto decreto G n. 103 del 18 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFAZOLINA nelle forme e confezioni: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml, «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml, «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml, «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml, «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: Antibioticos Erba biochimica S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roiano - Milano, strada Rivoltana km 6/7, cap 20090, Italia, codice fiscale n. 08101100157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 033967011\G (in base 10), 10DLX3 (in base 32).

Classe: «a» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. - via Cacciamali 34/38 - Brescia.

Composizione: ogni flaconcino di polvere da 250 mg per soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Cefazolina sodica 262 mg (pari a cefazolina 250 mg).

Ogni fiala solvente da 2 ml contiene: Lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml A.I.C. n. 033967023\G (in base 10), 10DLXH (in base 32).

Classe: «a» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l - via Cacciamali 34/38 - Brescia.

Composizione: ogni flaconcino di polvere da 500 mg per soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Cefazolina sodica 524 mg (pari a cefazolina 500 mg).

Ogni fiala solvente da 2 ml contiene: Lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 033967035\G (in base 10), 10DLXV (in base 32).

Classe: «a» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. - via Cacciamali 34/38 - Brescia.

Composizione: ogni flaconcino di polvere da 1 g per soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Cefazolina sodica l,048 g (pari a cefazolina 1 g).

Ogni fiala solvente da 4 ml contiene: Lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - AIC n. 033967047\G (in base 10), 10DLY7 (in base 32).

Classe: «a per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente dal medico specialista in .... (art. 10, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. - via Cacciamali 34/38 - Brescia.

Composizione: ogni flaconcino di polvere da 500 g per soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Cefazolina sodica 524 mg (pari a cefazolina 500 mg).

Ogni fiala solvente da 10 ml contiene: acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 033967050\G (in base 10), 10DLYB (in base 32).

Classe: «a per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente dal medico specialista in .... (art. 10, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. - via Cacciamali 34/38 - Brescia.

Composizione: ogni flaconcino di polvere da 1 g per soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Cefazolina sodica 1,048 g (pari a cefazolina 1 g)

Ogni fiala solvente da 10 ml contiene: acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la cefazolina è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili:

infezioni del tratto respiratorio;

infezioni del tratto genito-urinario;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

infezioni delle vie biliari;

infezioni delle ossa e delle articolazioni;

setticemie;

endocarditi.

Profilassi perioperatoria. La somministrazione di cefazolina a scopo profilattico prima, durante e dopo l'intervento chirurgico può ridurre l'incidenza di alcune infezioni post-chirurgiche sia in pazienti sottoposti ad interventi a rischio di potenziale contaminazione batterica, sia in pazienti sottoposti ad interventi in cui l'infezione potrebbe costituire un grave rischio (vedere posologia e modo di somministrazione).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05751

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.)».

Estratto decreto G n. 132 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) nella confezione: sacca da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, sita in Bad Homburg V.D.H. (Germania);

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, nello stabilimento sito in St. Wendel (Germania);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

sacca da 500 ml - n. A.I.C.: 030042220/G (in base 10), OWNU3D (in base 32)

Classe: «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: 1000 ml di soluzione:

principio attivo: sodio cloruro, sodio lattato, calcio cloruro biidrato, magnesio cloruro esaidrato, potassio cloruro, glucosio anidro, (Range F.U.N.);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: soluzione per dialisi peritoneale per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta e cronica.

Altre indicazioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05757

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalbio»

Estratto decreto A.I.C. n. 141 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MESALBIO, nelle forme e confezioni:

«2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monodose;

«4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monodose.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58 - c.a.p. 00165 Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monodose - A.I.C. n. 034757029 (in base 10), 114QF5 (in base 32).

Classe: «a» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: sospensione rettale.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress S.r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli, confezionamento).

Composizione: l cont. monodose da clistere contiene:

principio attivo: mesalazina 2 g;

eccipienti:

gomma xantana 0,075 g;

carbossipolimetilene 0,0225 g;

disodio edetato biidrato 0,03 g;

sodio benzoato 0,03 g;

potassio metabisolfito 0,1405 g;

potassio acetato 0,123 g;

acqua depurata 27,579 g.

Confezione: «4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monodose - A.I.C. n. 034757031 (in base 10), 114QF7 (in base 32).

Classe: «a» il prezzo sarò determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: sospensione rettale.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress S.r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli, confezionamento).

Composizione: 1 cont. monodose da clistere contiene:

principio attivo: mesalazina 4 g;

eccipienti:

gomma xantana 0,15 g;

carbossipolimetilene 0,045 g;

disodio edetato biidratato 0,06 g;

sodio benzoato 0,06 g;

potassio metabisolfito 0,281 g;

potassio acetato 0,246 g;

acqua depurata 55,158 g.

Indicazioni terapeutiche: sospensione rettale: colite ulcerosa a localizzazione rettosigmoidea. Mesalbio è indicato sia nel trattamento delle fasi attive della malattia, sia nella prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo, può essere consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05755

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morfina cloridrato»

Estratto decreto n. 143 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: MORFINA CLORIDRATO, anche nelle forme e confezioni: 100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml; «100 mg/5 ml soluzione iniettabile 1 fiala 5 ml; «50 mg/5ml soluzione iniettabile l fiala 5 ml e «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri-Scandicci - Firenze, strada statale 67 - Tosco Romagnola, c.a.p. 50018, codice fiscale n. 01286700487.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

Confezione: «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml A.I.C. n. 029611100/G (in base 10), 0W7P2W (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all' art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti societa di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze, strada Statale, 67 - Granatieri (preparazione-infialamento in asepsi-astucciamento - controlli).

Composizione: ogni fiala da 100 mg/5 ml contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 100 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Confezione: «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 029611112\G (in base 10), 0W7P38 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze, strada Statale, 67 - Granatieri (preparazione-infialamento in asepsi-astucciamento-controlli).

Composizione: ogni fiala da 100 mg/5 ml contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 100 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Confezione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 029611124\G (in base 10) 0W7P3N (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all' art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto o prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada Statale 67 - Granatieri (preparazione-infialamento in asepsi-astucciamento-controlli).

Composizione: ogni fiala da 50 mg/5m1 contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 50 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Confezione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 029611136\G (in base 10), 0W7P40 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «A» iI prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e all' art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto intero: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67 - Granatieri (preparazione-infialamento in asepsi-astucciamento-controlli).

Composizione: ogni fiala da 50 mg/5 ml contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 50 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: dolori cronici intensi e/o resistenti ad altri antidolorifici, in particolare dolori di origine cancerosa. Infarto del miocardio. Edema polmonare acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05756

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Istantal»

Estratto decreto n. 145 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ISTANTAL nelle forme e confezioni: «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 10 compresse, «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Ravina - Trento, via Provina n. 3, cap 38100, codice fiscale n. 00123510224.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 10 compresse - A.I.C. n. 034580011 (in base 10), 10Z9KC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in Ravina di Trento (Italia), via Provina, 2 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principi attivi: acido acetilsalicilico 330 mg; acido ascorbico 200 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1743 mg; acido citrico anidro 1079 mg; glicina 100 mg; sodio benzoato 48 mg.

Confezione: «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 034580023 (in base 10), 10Z9KR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Classe: c.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in Ravina di Trento, via Provina n. 2 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principi attivi: acido acetilsalicilico 330 mg; acido ascorbico 200 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1743 mg; acido citrico anidro 1079 mg; glicina 100 mg; sodio benzoato 48 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati febbrili e dolorosi (forme influenzali, malattie da raffreddamento, mal di testa, mal di denti dolori reumatici e muscolari, dolori mestruali, nevralgie).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05752

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimetidina Novel»

Estratto decreto A.I.C. n. 146 del 27 marzo 2002

Specialità medicinale: CIMETIDINA NOVEL nelle forme e confezioni: «400 mg compresse rivestite» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: società Novel OTC r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Bandello n. 42, codice fiscale n. 11872410151.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sarà effettuato da: Società farmaceutici Formenti p.a. nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio, n. 2;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«400 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 034060020 (in base 10), 10HFRN (in base 32);

Classe: «a con applicazione della nota 48».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Cimetidina 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, croscarmellose, sodio laurilsolfato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 6000, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite peptica, sindrome di Zollinger Ellison.

Trattamento delle emorraggie da ulcera o da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore, delle ulcere recidivanti e delle ulcere post-operatorie. «Cimetidina Novel» è consigliata anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco, come le gastriti e le duodeniti quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05754

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noveltidina»

Estratto decreto A.I.C. n. 147 del 27 marzo 2002

Specialità medicinale: NOVELTIDINA nelle forme e confezioni:

«200 mg compresse rivestite» 50 compresse;

«200 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: società Novel OTC r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Bandello n. 42, codice fiscale n. 11872410151.

Produttore:

per la forma farmaceutica: compresse rivestite - Società farmaceutici Formenti p.a. nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2;

per la forma farmaceutica: compresse effervescenti - Società E-Pharma Trento p.a. nello stabilimento sito in Trento, via Provina n. 2; Società farmaceutici Formenti p.a. nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Controllore finale: Società Farmaceutici Formenti p.a. nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 035518012 (in base 10), 11VXKW (in base 32), classe: «c»;

«200 mg compresse effervescenti» 20 compresse - AIC n. 035518024 (inbasel0), 11VXL8 (in base 32), classe: «c».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: «200 mg compresse rivestite» 50 compresse - una compressa contiene:

principio attivo: Cimetidina 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, croscarmellose, sodio laurilsolfato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 6000, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«200 mg compresse effervescenti» 20 compresse - una compressa contiene:

principio affivo: Cimetidina 200 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sodio benzoato, palmitostearato di saccarosio, sorbitolo, aspartame, aroma arancio, simeticone, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Noveltidina 200 mg si usa per il trattamento sintomatico del bruciore e dell'iperacidità dello stomaco occasionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05753

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina»

Estratto decreto n. 153 dell'8 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: RANITIDINA, nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse; «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse e «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035331014\G (in base 10), 11Q6Y6 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Classe: «A nota: 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: una compressa rivestita con film da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 45 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 23,65 mg; amido di mais 10,3 mg; carbossimetilamido sodico 6,45 mg; magnesio stearato 3,55 mg; silice colloidale anidra 3,55 mg;

Rivestimento: una compressa rivestita con film contiene:

eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titaniobiossido (e171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - A.I.C. n. 035331026\G (in base 10), 11Q6YL (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: una compressa rivestita con film da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 45 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 23,65 mg; amido di mais 10,3 mg; carbossimetilamido sodico 6,45 mg; magnesio stearato 3,55 mg; silice colloidale anidra 3,55 mg.

Rivestimento: una compressa rivestita con film contiene:

eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (e171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse - A.I.C. n. 035331038\G (in base 10), 11Q6YY (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: una compressa rivestita con film da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 45 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 23,65 mg; amido di mais 10,3 mg; carbossimetilamido sodico 6,45 mg; magnesio stearato 3,55 mg; silice colloidale anidra 3,55 mg.

Rivestimento: una compressa rivestita con film contiene:

eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (e171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse A.I.C. n. 035331040\G (in base 10) 11Q6Z0 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Classe: «A nota: 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 335 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 90 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 47,3 mg; amido di mais 20,6 mg; carbossimetilamido sodico 12,9 mg: magnesio stearato 7,1 mg: silice colloidale onidra 7,1 mg.

Rivestimento: una compressa rivestita con film contiene:

eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (E171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035331053/G (in base 10), 11Q6ZF (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Classe: «A nota: 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23, dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

Principio attivo: ranitidina cloridrato 335 mg;

Eccipienti: cellulosa microcristallina 90 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 47,3 mg; amido di mais 20,6 mg; carbossimetilamido sodico 12,9 mg; magnesio stearato 7,1 mg; silice colloidale anidra 7,1 mg.

Rivestimento: una compressa rivestita con film contiene:

Eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (e171) 3,83 mg; macrogal 4000 0,83 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - A.I.C. n. 035331065\G (in base 10), 11Q6ZT (in base 32);

Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

Principio attivo: ranitidina cloridrato 335 mg;

Eccipienti: cellulosa microcristallina 90 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 47,3 mg; amido di mais 20,6 mg; carbossimetilamido sodico 12,9 mg; magnesio stearato 7,1 mg; silice colloidale anidra 7,1 mg.

Rivestimento: una compressa rivestita con film contiene:

Eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (E171) 3,83 mg; macrogal 4000 0,83 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse A.I.C. n. 035331077\G (in base 10), 11Q705 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (confezionamento e controllo).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

Principio attivo: ranitidina cloridrato 335 mg;

Eccipienti: cellulosa microcristallina 90 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 47,3 mg; amido di mais 20,6 mg; carbossimetilamido sodico 12,9 mg; magnesio stearato 7,1 mg; silice colloidale anidra 7,1 mg.

Rivestimento: una compressa rivestita con film contiene:

Eccipienti: lattosio monoidrato 3 mg; ipromellosa 2,33 mg; titanio biossido (E171) 3,83 mg; macrogol 4000 0,83 mg.

Confezione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 035331089\G (in base 10), 11Q70K (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A nota: 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Weimer Pharma GmbH stabilimento sito in Rastatt (Germania), IM Steingerust, 30 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (controllo); Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (controllo finale).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 56 mg;

eccipienti: sodio idrossido in quantità compresa tra 0,06 mg e 0,12 mg; acqua P.P.I. in quantità compresa tra 4957,88 mg e 4957,94 mg.

Indicazioni terapeutiche: Per le compresse rivestite: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recididivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Per la soluzione iniettabile: attacchi acuti e riacutizzazioni di: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recididivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05758

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999

Il giorno 24 aprile 2002 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative per la definizione del C.C.N.L. in oggetto.

Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo agli ufficiali giudiziari:

L'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni : ___firmato______

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :		Confederazioni :	
FP/CGIL		CGIL	
FPS/CISL	firmato	CISL	firmato
UIL/PA	firmato	UIL	firmato
CONFSAL/UNSA	firmato	CONFSAL	firmato
FAS/CISAL – FAS.................	firmato	=======	
RDB/PI................................. (*ammessa con riserva*)	firmato	RDB – CUB......... (*ammessa con riserva*)	firmato
UGL-STATALI/ANDCD.......... (*ammessa con riserva*)	firmato	UGL (*ammessa con riserva*)	firmato

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALLE NORME DI RACCORDO PER GLI UFFICIALI GIUDIZIARI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente C.C.N.L. si applica al personale con contratto a tempo indeterminato appartenente alla figura professionale dell'ufficiale giudiziario di cui al contratto integrativo sottoscritto presso il Ministero della giustizia il 5 aprile 2000.

2. Nel testo del presente contratto il Ministero della giustizia è indicato come «amministrazione».

3. Nel presente contratto il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive integrazioni e modificazioni, è indicato come decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2.

Struttura della retribuzione

1. Al personale di cui al presente C.C.N.L. competono le seguenti voci retributive:

a) stipendio tabellare;

b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva delle maggiorazioni previste;

c) indennità integrativa speciale;

d) sviluppo economico di cui all'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 febbraio 1999;

e) indennità di amministrazione;

f) 50% dell'indennità di trasferta, ove spettante;

g) percentuale sui crediti recuperati dall'erario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959;

h) compensi di cui al Fondo unico di amministrazione ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. - comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999, ove spettanti.

2. Agli ufficiali giudiziari, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 3.

Finanziamento del sistema di retribuzione

1. La retribuzione degli ufficiali giudiziari si finanzia:

a) stipendio tabellare e retribuzione individuale di anzianità, con le eventuali maggiorazioni, comprensivi della tredicesima mensilità, mediante i proventi costituiti dai diritti che, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4;

b) percentuale sui crediti recuperati dall'erario: mediante il 15% sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita di corpi di reato;

c) 50% indennità di trasferta: con le modalità previste all'art. 5.

2. L'indennità integrativa speciale e l'indennità di amministrazione sono a carico del bilancio dell'amministrazione.

3. Lo sviluppo economico di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 ed i compensi di cui alla lettera *h)* del medesimo art. 2 sono regolati dalle previsioni contenute nel C.C.N.L. del 16 febbraio 1999.

4. La quota dei proventi riscossi utilizzata per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, è quantificata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 ed è al netto del 3% delle spese di ufficio e del 10% della tassa erariale.

Art. 4.

Minimo garantito

1. Agli ufficiali giudiziari è garantito un trattamento economico minimo pari alla somma delle voci di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 2 del presente C.C.N.L.

2. I diritti riscossi dagli ufficiali giudiziari del singolo ufficio vengono ripartiti tra il medesimo personale sulla base dei criteri previsti dalla legislazione vigente.

3. Qualora la quota di diritti mensilmente spettanti non sia sufficiente a coprire l'importo minimo garantito, la differenza è posta a carico del bilancio dell'amministrazione secondo le disposizioni già in atto.

4. Laddove la quota di diritti annualmente spettanti sia superiore all'importo minimo garantito, al singolo ufficiale giudiziario compete un importo pari al 5% della differenza tra la somma spettante a titolo di proventi e l'importo minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità, così come attualmente previsto dagli articoli 155 e 155-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959.

Art. 5.

Indennità di trasferta

1. Per ogni atto compiuto fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno nelle misure e con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959, in tutte le ipotesi ivi previste.

2. Le somme complessivamente riscosse dagli ufficiali giudiziari a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascun ufficiale giudiziario e detraibili ai sensi di legge, nella misura del 50%, sono distribuite con le modalità previste dagli articoli 133 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959.

Art. 6.

Percentuale sui crediti recuperati dall'erario

1. La percentuale pari al 15% sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, viene distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziari dell'ufficio inquadrati nella posizione economica B3 e nelle posizioni economiche dell'area C, tenendo conto sia dei parametri ottenuti rapportando gli stipendi tabellari delle singole posizioni economiche allo stipendio tabellare della posizione economica B3, sia della presenza in servizio.

TITOLO III

Art. 7.

Tempo di lavoro

1. Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati.

Art. 8.

Disposizioni particolari

1. Gli ufficiali giudiziari, nel rispetto dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, continuano a svolgere le attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959, e da specifiche disposizioni di legge.

2. Sono confermate per tutta la durata del presente contratto le modalità di corresponsione dei compensi derivanti da tali attività, ove spettanti.

Art. 9.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L., il rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 1 rimane regolato dalle pertinenti norme speciali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959, e dalle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali per il personale del comparto dei Ministeri, la cui disciplina sia compatibile con il citato decreto e con la normativa di settore.

2. In sede di amministrazione verrà sottoscritto con i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 un apposito protocollo di intesa riguardante la ricognizione delle norme speciali del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 che risultano essere disapplicate dai contratti collettivi nazionali. Tale protocollo d'intesa verrà inviato all'Aran per essere inserito in un apposito C.C.N.L. sulle disapplicazioni ai sensi degli articoli 69 e 71 del decreto legislativo n. 165/2001.

NORME DI RACCORDO PER GLI UFFICIALI GIUDIZIARI
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FPCGIL

La FPCGIL non firma le norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari perché le stesse non risolvono nessun problema di queste lavoratrici e di questi lavoratori.

La parte pubblica con queste norme di raccordo anziché percorrere la via, già tracciata, della contrattualizzazione del rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari, ha scelto di fare un passo indietro riproponendo la desueta formula secondo la quale i contratti si applicherebbero a questo personale soltanto in quanto compatibili con le norme oggi firmate e con quelle di un ordinamento di oltre quaranta anni fa.

In queste norme di raccordo non vi è alcun riconoscimento della funzione degli ufficiali giudiziari, nessuna risposta alle problematiche economiche e normative.

Si è scelta la continuità con il passato, cioè il disinteresse.

Si mantiene inalterato un sistema di retribuzione che non valorizza le professionalità e che è per la sua farraginosità fonte di contenzioso, si tace sulle questioni legate all'introduzione delle nuove tecnologie, si rimanda ad una fumosa procedura per verificare le disapplicazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959.

Il modo in cui è trattata la problematica dell'orario di lavoro di questo personale è esemplificativo del disinteresse della parte pubblica e della leggerezza delle organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo. È del tutto inammissibile trincerarsi dietro le particolarità del servizio per impedire che questi lavoratori e queste lavoratrici abbiano un regolare orario di lavoro.

La firma di questo accordo significa la rinuncia al sistema di diritti derivante dal C.C.N.L., tali diritti sono per la FPCGIL indisponibili.

02A05927

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per il personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999.

Il giorno 24 aprile 2002 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative per la definizione del CCNL in oggetto.

Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria:

L'A.RA.N nella persona del presidente avv. Guido Fantoni, firmato;

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:

EP/CGIL, firmato;

FPS/CISL, firmato;

UIL/PA, firmato;

CONFSAL/UNSA, firmato;

FAS/CISAL - FAS;

RDB/PI (ammessa con riserva);

UGL - Statali/ANDCD (ammessa con riserva), firmaro.

Confederazioni:

CGIL, firmato;

CISL, firmato;

UIL, firmato;

CONFSAL, firmato;

RDB - CUB (ammessa con riserva);

UGL (ammessa con riserva), firmato.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALLE NORME DI RACCORDO PER IL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL CCNL DEL COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999.

TITOLO I

PARTE NORMATIVA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo, a decorrere dal 1° gennaio del 2000.

2. Nel testo del presente contratto, il Ministero della giustizia Amministrazione penitenziaria - è indicato come «Amministrazione», il CCNL per il comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, è indicato come «CCNL».

Art. 2.

Applicazione degli istituti del CCNL

1. Al personale di cui all'art. 1 si applica la disciplina contrattuale prevista per il comparto Ministeri, ad eccezione di quanto stabilito dalle disposizioni del presente contratto che modificano gli articoli del CCNL del 16 febbraio 1999 indicati tra parentisi nella titolazione.

Capo II

NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 3.

Norma transitoria

(Art. 16)

1. Il personale di cui al presente CCNL viene inserito nell'area C del nuovo sistema classificatorio previsto per il personale del comparto dei Ministeri ai sensi del CCNL, dalla data del 5 aprile 2000, senza incremento di costi, mediante l'attribuzione della relativa posizione economica, secondo la tabella B di corrispondenza del CCNL medesimo.

2. Le dotazioni organiche di ciascuna posizione economica restano invariate ed i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, nelle nuove posizioni economiche ed aree in base alla tabella B del CCNL.

3. Ai fini dell'attuazione del sistema classificatorio, la contrattazione integrativa stabilisce i criteri per le selezioni interne, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del CCNL. Fino alla stipulazione del contratto integrativo di amministrazione di cui al comma 1 sono portate a compimento tutte le procedure selettive interne all'amministrazione penitenziaria da adottare in base alle previgenti disposizioni. I dipendenti che acquisiscono la posizione economica superiore sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura di cui sopra.

4. Al personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui all'art. 14 del CCNL è attribuito il trattamento tabellare previsto per la posizione economica cui si riferisce il profilo professionale della selezione.

5. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'art. 15 del CCNL le amministrazioni comunicano per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Art. 4.

Struttura della retribuzione

(Art. 28)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la struttura della retribuzione del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria è composta dalle seguenti voci retributive:

a) stipendio tabellare iniziale, nella misura prevista per il personale del comparto inquadrato nella corrispondente posizione economica, secondo le tabelle previste dal CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto in data 21 febbraio 2001;

b) assegno personale stipendiale pensionabile riassorbibile di cui al comma 2;

c) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;

d) indennità integrativa speciale;

e) sviluppo economico di cui all'art. 17 del CCNL, ove spettante;

f) indennità di amministrazione comprensiva dei sessenni e dei ratei maturati;

g) assegno personale pensionabile riassorbibile di cui al comma 4;

h) compensi di cui all'art. 32 del CCNL, ove spettanti;

i) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;

j) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge, ove spettanti.

2. Il valore economico del differenziale tra lo stipendio tabellare di cui al comma 1, lettera *a)*, e quello in godimento al 31 dicembre 1999 derivante dall'applicazione dell'art. 40 della legge n. 395 del 1990, costituisce un assegno mensile personale, di cui al comma 1, lettera *b)*, da cui viene detratto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 3 della legge n. 449/1997, un importo percentuale, nelle misure previste nell'allegata tabella A, degli incrementi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro a partire dal CCNL sottoscritto in data 21 febbraio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001.

3. L'importo dell' assegno mensile personale, di cui al comma 2, è comprensivo delle maggiorazioni stipendiali in godimento, attribuite ai dipendenti aventi titolo al compimento dei 15 e 25 anni di effettivo servizio senza demerito, in applicazione dell'art. 40 della legge n. 395 del 1990. Le stesse sono corrisposte fino al 31 dicembre 1999, ancorché attribuite con atti adottati successivamente.

4. Il valore economico del differenziale tra l'indennità di amministrazione di cui al comma 1, lettera *f)* e l'indennità di istituto pensionabile in godimento al 31 dicembre 1999 derivante dall'applicazione dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1990 costituisce l'assegno mensile personale pensionabile, di cui al comma 1, lettera *g)*, da cui viene detratto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 3 della legge n. 449/1997, un importo percentuale degli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a partire dal biennio economico 2000-2001, nelle misure previste nell'allegata tabella A.

TITOLO III

Capo I

Art. 5.

Norme finali

1. Al personale di cui al presente CCNL è fatto salvo il diritto al congedo ordinario riferito all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, sulla base dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1999.

2. Con riferimento all'art. 17, comma 10, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, in caso di trasferimento d'ufficio e per ragioni di servizio, il personale di cui al presente CCNL continua ad essere destinatario dell'art. 1, punto 5 della legge n. 100 del 1987, e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO *A*

Tabella *A*

Percentuali di riassorbimento degli incrementi contrattuali

	%
Personale con trattamento economico da dirigente superiore	90
Personale con trattamento economico da I dirigente	90
Direttori coordinatori	25
Direttori	25
Collaboratori di istituto penitenziario	25
TOT. MEDIA	40

F.A.S./CISAL-FAS

Oggetto: contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per il personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 1, comma 2 del CCNL del personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999.

In occasione della sottoscrizione delle «norme di raccordo» in oggetto, questa Federazione ribadisce la sua insoddisfazione per il testo proposto da codesta Agenzia e scaturito dal confronto successivamente svoltosi con le organizzazioni sindacali.

Infatti, questa Federazione fin dalla seduta del 25 giugno 2001 e negli incontri successivi ha rimarcato la necessità che dette norme consentissero al personale dell'Amministrazione penitenziaria già destinatario dell'art. 40 della legge n. 395/1990, il mantenimento delle specifiche situazioni soggettive acquisite durante la vigenza di quella particolare normativa caducata con l'art. 41 della legge n. 449/1997, e relative:

alla totale applicabilità delle disposizioni recate dalla legge n. 100/1987, e successive modificazioni ed integrazioni in caso di trasferimento d'ufficio;

alla attribuzione del maggiore congedo ordinario previsto dal previgente ordinamento;

al riconoscimento ai fini pensionistici dell'aumento di 1/5 del servizio prestato;

alla attribuzione di sei bienni convenzionali all'atto del pensionamento;

al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie contratte.

Questa Federazione sosteneva, inoltre, la necessità che le norme di raccordo garantissero una futura adeguata progressione economica al personale interessato.

I motivi della totale insoddisfazione in particolare riguardano:

il «riassorbimento» delle maggiori somme percepite *ad personam* dal personale interessato, da operarsi in occasione degli incrementi stipendiali contrattuali, fissato in misura percentuale tanto elevata (fino al 90%) che di fatto impedisce, in specie al personale con maggiore anzianità e quindi con più elevato assegno personale, di godere per intero degli aumenti contrattuali fino al loro collocamento in pensione;

L'applicazione della legge n. 100/1987, nella sola parte relativa al diritto al trasferimento del coniuge, escludendo l'attribuzione del particolare trattamento economico fissato dalla stessa normativa e novellata, per il personale appartenente alle Forze armate ed a quelle di Polizia, dalla legge 29 marzo 2001, n. 86;

Il riconoscimento del maggior congedo ordinario limitatamente a quello in godimento alla data del 31 dicembre 1999, impedendo la sua maturazione in favore del personale che a quella data ancora non abbia maturato 15 e 25 anni di servizio;

La decorrenza delle stesse norme di raccordo pretestuosamente fissata al 1º gennaio 2000 (e al 5 aprile 2000 in relazione all'inquadramento nel nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL integrativo per il Ministero della giustizia) impedendo la maturazione fino alla data di sottoscrizione delle norme o, almeno, fino al 16 maggio 2001, data di sottoscrizione del CCNL integrativo di quello del 16 febbraio 1999, dei benefici giuridici ed economici previsti dal previgente ordinamento.

Si ribadisce che la richiesta di fissare alla data di sottoscrizione delle «norme di raccordo» la loro entrata in vigore trovava un suo fondamento logico nell'analoga previsione contenuta nell'art. 39 del contratto per la separata area dirigenziale stipulato nel corrente anno che, in relazione ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, livelli apicali del personale direttivo della medesima amministrazione destinatari delle odierne norme di raccordo, interpreta l'art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel senso che «esso trova applicazione con l'entrata in vigore di norme di raccordo».

La mancata applicazione dello stesso criterio al personale direttivo, oltre ad apportare concreti danni ai destinatari delle norme di raccordo, costituisce una ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti già destinatari dell'art. 40 della legge n. 395/1990.

Per tutti i motivi sopra esposti questa Federazione non sottoscrive il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per il personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 1, comma 2 del CCNL del personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e si riserva di intraprendere azioni di protesta a sostegno dei legittimi interessi del personale direttivo penitenziario.

Roma, 24 aprile 2002

NOTA A VERBALE

La sottoscritta O.S. RdB, denuncia la sperequazione di trattamento tra personale appartenente al medesimo ruolo.

Rivendica lo stesso trattamento previsto dall'«accordo relativo al personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999», per tutto il personale del comparto Ministeri dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Non firma, per questi motivi, l'accordo.

Roma 7 dicembre 2001

p. *RdB:* D'OTTAVI

02A05928

ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Interventi di sostegno alla prevenzione di cui all'art. 23, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 38/2000. Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.

Si comunica che l'Istituto ha emanato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000, art. 23, approvato con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000 e del 7 febbraio 2001, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 628/1994 e successive modificazioni.

Tale bando contiene l'indicazione delle modalità per la presentazione delle domande, della modulistica da utilizzare con le relative istruzioni per la compilazione, della data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, degli istituti di credito che erogheranno i finanziamenti, delle condizioni previste per l'erogazione e restituzione dei finanziamenti, nonché della ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi.

Si precisa, inoltre, che il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, previsto dell'art. 25 del regolamento, decorrerà dalla scadenza del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso le sedi dell'Istituto e sul sito www.inail.it

02A05354

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Parere relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata, nel corso della riunione del 27-28 marzo 2002, la domanda - presentata in data 11 agosto 1999 da «Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave» - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche - ha espresso parere favorevole accogliendo le richieste di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione modificato ed integrato con il riconoscimento della sottozona sopra citata, secondo il testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica e di integrazione, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SOAVE»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» classico è riservata ai vini «Soave» (anche con la specificazione della sottozona Colli Scaligeri), «Soave» spumante e «Soave» classico, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Soave» può essere accompagnato dal riferimento della sottozona «Colli Scaligeri» a condizione, che il vino così designato provenga da detta zona di produzione e risponda ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» classico devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.

In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Art. 3.

1. *A* - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

a sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue la statale n. 11 fino alla località di S. Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino a intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona sita in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormonfea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sudovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca' Brusà e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge San Martino Buon Albergo da dove è iniziata la delimitazione.

B - Le uve atte a produrre il vino «Soave» classico devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d'Alpone ed è così delimitata:

partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché, l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguane, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie', del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

C - Le uve atte a produrre i vini «Soave» designati con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Colli Scaligeri» devono essere prodotte nella zona che è così delimitata:

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.

Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orguano si procede verso nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per località Canova, fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola. Risale verso nord est seguendo il confine del Soave Classico per località Casa Nui, Villa Visco, valle Crivellara continuando poi verso est sempre costeggiando la zona classica per Reggiano e Ca' Vecchie, La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà, da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il

confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.

Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di Caldiero e del monte Bisson in comune di Soave così delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si allega:

delimitazione «Monte Gazzo» - «Monte Rocca» - comune di Caldiero.

Partendo dalla statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Calmiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.

Delimitazione «Monte Bisson» - comune di Soave.

Partendo all'altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in comune di Colognola ai Colli.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata «Soave» e «Soave» classico devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

2. I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

3. Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergola unilaterale semplice o pergoletta veronese mono o bilaterale.

Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro. È fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

5. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave classico» ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico minimo deve essere il seguente.

Tipologia —	Prod. max uva/ha T —	Titolo alc. vol. nat. minimo —
«Soave»	15	9,50
«Soave» classico	14	10,00
«Soave» Colli Scaligeri	14	10,00

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. a quelli sopra specificati purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

6. Le uve raccolte nelle unità vitate omogenee coltivate con le varietà Garganega, Pinot bianco e Chardonnay iscritti negli albi della denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave classico» sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata «Garda» alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini «Soave» anche con la specificazione aggiuntiva della sottozona devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, lettera *a)*.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Soave» classico devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente art. 3, lettera *b)*.

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritte agli appositi albi camerali e previa istruttoria della regione Veneto, nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei comuni rientranti in tutto o di parte nelle zone delimitate di cui al precedente art. 3, lettera *a)* del disciplinare «Soave».

2. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per la tipologia spumante la resa è calcolata al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come IGT.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere immessi al consumo dopo il 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia; il vino «Soave» classico e i vini «Soave» designati invece con la specificazione della sottozona devono essere immessi al consumo dopo il 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

5. I mosti e vini a denominazione di origine controllata «Soave» possono essere elaborati nella versione spumante, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.

6. Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

7. È consentito l'arricchimento alle condizione e nelle modalità previste dalle normative nazionali e comunitarie.

8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» prima dell'immissione al consumo può essere designato con la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» classico sempreché il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione di origine controllata.

Art. 6.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» classico all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

A) «Soave» e «Soave» classico:

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol per il «Soave» e 11,50% vol per il «Soave» classico e per «Soave» Colli Scaligeri;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l per il «Soave» e 18,0 g/l per il «Soave» classico e per «Soave» Colli Scaligeri;

B) «Soave» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

I vini di cui al presente articolo, possono essere talvolta elaborati secondo la pratica tradizionale anche in recipienti di legno.

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» classico e «Soave» Colli Scaligeri è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» classico devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

4. Fino a 5 litri è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

5. Per i vini a denominazione di origine controllata «Soave» classico e «Soave» Colli Scaligeri sono consentite, in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere» «cascina» ed altri termini similari.

Per detti vini è, altresì, consentito il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, in conformità al disposto del decreto ministeriale del 22 aprile 1992.

02A05917

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651113/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 0 0 0 0 2 0 5 1 6 *

€ **0,77**